

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

54° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	10
3 ^a - Affari esteri	»	23
5 ^a - Bilancio	»	28
6 ^a - Finanze e tesoro	»	50
7 ^a - Istruzione	»	53
10 ^a - Industria	»	56
11 ^a - Lavoro	»	59
12 ^a - Igiene e sanità	»	64
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	68

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	71
---------------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	<i>Pag.</i>	72
---	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-bis, n. 5, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché del prefetto Alessandro Voci, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale (peculato)

(R135 000, C21ª, 0002ª)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 10 luglio 1996 e proseguito nella sedute del 23 luglio, del 17 settembre, del 15 ottobre, nonché del 5 novembre 1996.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione è terminata nella seduta del 5 novembre 1996.

In sede di dichiarazioni di voto prendono la parola i senatori SILIQUINI, FASSONE, DIANA, DE CAROLIS e MILIO.

La Giunta delibera di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* e, pertanto, nei confronti del prefetto Voci.

La Giunta incarica quindi il senatore Fassone di redigere la relazione per l'Assemblea.

È infine rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

65^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per le pari opportunità Finocchiaro e i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Borroni e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(604) CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

La relatrice MAZZUCA POGGIOLINI, preso atto del parere formulato dalla Commissione bilancio, propone di conseguenza gli emendamenti 1.1. e 2.1, volti a rimodulare la previsione di spesa e la relativa copertura finanziaria, in ragione della minore disponibilità per l'anno 1996, determinata dalla manovra finanziaria aggiuntiva adottata per lo stesso anno dal Governo in carica, e da successive iniziative parlamentari.

Su proposta del presidente VILLONE, concorde la relatrice, la Commissione conviene sugli emendamenti dianzi illustrati e, con determinazione unanime, stabilisce di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Sul trasferimento di sede, il ministro FINOCCHIARO si riserva di comunicare l'orientamento del Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(938) PASQUALI e LA LOGGIA. - *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441*

(1201) CARPINELLI ed altri. - *Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali*

(1366) PASQUALI ed altri. - *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente VILLONE avvia la discussione congiunta dei disegni di legge, prospettando una soluzione normativa, da definire in un testo unificato, articolata in una nuova disciplina degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 8 della legge n. 515 del 1993, e delle relative sanzioni, di cui al comma 5 dello stesso articolo. In particolare, le disposizioni vigenti previste dal citato comma 8 dell'articolo 15, sarebbero modificate senza differenziare la posizione degli eletti e dei candidati non eletti, come nella normativa vigente. Sarebbe opportuno, inoltre, riformulare l'articolo 15, comma 5, della citata legge n. 515, distinguendo la misura delle sanzioni per le elezioni politiche e per quelle regionali. Si tratta, inoltre, di abrogare il comma 5 dell'articolo 14 della stessa legge, che prevede il ricorso al Collegio centrale di garanzia elettorale contro le decisioni sanzionatorie dei Collegi regionali, prendendo atto anche della più recente giurisprudenza, che esclude la natura giurisdizionale dell'organo centrale di garanzia.

È opportuno, inoltre, prevedere una disciplina transitoria, che riapra i termini per i candidati non eletti nelle due ultime consultazioni politiche e in quelle regionali del 23 aprile 1995, revocando le sanzioni già assunte a carico degli interessati e applicando, in caso di persistente inadempienza, le nuove sanzioni dianzi indicate. Il regime transitorio, inoltre, potrebbe essere integrato con una riduzione alla metà delle sanzioni già irrevocabilmente comminate ai candidati per le elezioni dei consigli regionali svolte il 23 aprile 1995.

La relatrice PASQUALI concorda sull'impostazione normativa enunciata dal Presidente, che pone rimedio all'attuale disparità di trattamento tra candidati eletti e non eletti, articolando opportunamente le sanzioni in ragione della consultazione elettorale, e disponendo le necessarie misure transitorie. Osserva, peraltro, che anche la misura delle sanzioni potrebbe essere riconsiderata, in quanto quelle previste dalla normativa vigente sono a suo avviso eccessivamente severe. In ogni caso, fa proprie le soluzioni normative indicate dal Presidente.

Il senatore BESOSTRI concorda sulla soluzione normativa illustrata dal Presidente e condivide la valutazione della relatrice sulla misura delle sanzioni, che potrebbe essere modificata riducendone l'importo minimo, anche per assicurare una maggiore possibilità di graduazione.

Quanto alla disciplina transitoria, propone alcune integrazioni, rivolte a prescrivere un breve termine per la diffida, e a sospendere l'esecuzione delle sanzioni già irrogate. Sulla eventuale riduzione delle sanzioni per i candidati nelle elezioni regionali del 23 aprile 1995, si dichiara perplesso, poichè in tal modo si incide su situazioni giuridiche ormai definite.

Il senatore SPERONI ritiene invalicabile, nella misura minima delle sanzioni, la somma di dieci milioni di lire prevista per le dichiarazioni irregolari dall'articolo 15, comma 14 della legge n. 515 del 1993, al fine di non introdurre un regime sanzionatorio di favore per la mancata dichiarazione. Nella legge vigente, inoltre, non si rinvencono misure sanzionatorie adeguate per il caso di dichiarazione infedele: a tale riguardo, si potrebbe prevedere anche la sanzione della decadenza, già disposta per la mancata dichiarazione.

Il presidente VILLONE reputa inopportuno estendere l'oggetto della materia da disciplinare.

Il senatore PELLEGRINO condivide la soluzione normativa esposta dal Presidente, che corrisponde alle questioni urgenti insorte in materia, equiparando la posizione tra eletti e non eletti, semplificando il procedimento amministrativo per le misure sanzionatorie e riequilibrando il sistema delle sanzioni medesime.

Segue quindi una serie di interventi, da parte dei senatori DENTAMARO, SPERONI, PASSIGLI, FUMAGALLI CARULLI e ANDREOLLI nonchè della relatrice PASQUALI, del presidente VILLONE e del sottosegretario VIGNERI, in ordine alla revoca delle sanzioni già disposte e alla riduzione di quelle definitivamente comminate ai candidati nelle elezioni regionali del 1995. In proposito, si conviene infine nel senso che la revoca delle sanzioni già erogate non può che limitarsi ai provvedimenti sui quali non sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, senza ulteriori misure riduttive della sanzione per il caso dei candidati alle elezioni per i consigli regionali del 1995.

Il senatore PELLEGRINO, quindi, richiama l'attenzione sulla natura speciale delle misure in discussione, che comportano un regime di favore per il ceto politico, con particolare riguardo ai principi generali dell'ordinamento sulla successione delle norme nel tempo.

Si associa il senatore DIANA, che inoltre chiede chiarimenti procedurali sul proseguimento della discussione e sui testi normativi di cui si tratta.

Il presidente VILLONE precisa che la discussione in corso ha natura preliminare rispetto all'eventuale assunzione come testo base delle soluzioni normative da lui illustrate e fatte proprie dalla relatrice.

Il senatore DIANA ritiene comunque opportuno rinviare ogni determinazione, anche per consentire ulteriori formulazioni emendative.

Il presidente VILLONE ricorda che in sede deliberante, a norma dell'articolo 41, comma 5 del Regolamento, gli emendamenti che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative dovrebbero essere inviati per il parere alla 2ª Commissione permanente. Nondimeno, poichè le soluzioni normative in questione sotto il profilo strettamente sanzionatorio non introducono nuovi elementi rispetto ai disegni di legge, ritiene che la valutazione della Commissione giustizia possa essere considerata già acquisita, con il parere trasmesso il 23 ottobre. In tal senso concorda anche la senatrice PASQUALI.

Il senatore PINGGERA considera eccessiva la misura delle sanzioni previste per il caso delle elezioni politiche, e ritiene che il parere della Commissione giustizia, reso sui disegni di legge, possa essere riferito anche alle disposizioni di cui si discute.

Ad avviso della senatrice FUMAGALLI CARULLI, le sanzioni pecuniarie prospettate dal Presidente restano troppo severe, anche per il caso delle elezioni regionali.

Il presidente VILLONE prende atto di un sostanziale accordo sulla nuova disciplina in discussione nonchè sulle disposizioni transitorie e ribadisce che la revoca delle sanzioni già irrogate incontra comunque il limite del giudicato. Concorde il sottosegretario VIGNERI.

Il senatore DIANA ritiene necessario acquisire il parere della Commissione giustizia anche sulle nuove formulazioni in discussione, che in particolare modificano la misura delle sanzioni, con una notevole distanza tra il minimo e il massimo.

La relatrice PASQUALI, quindi, preso atto della discussione svolta, presenta un testo unificato, conforme alle soluzioni normative che risultano condivise.

Il senatore MAGNALBÒ esprime perplessità sul diverso trattamento sanzionatorio previsto per il caso delle elezioni politiche e per quello delle elezioni regionali.

Su proposta del presidente VILLONE, quindi, la Commissione unanime conviene di assumere come testo base la proposta da ultimo avanzata dalla relatrice, trasmettendola alla Commissione giustizia per il parere prescritto dall'articolo 41, comma 5 del Regolamento e fissando per martedì 12 novembre, alle ore 15, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo in questione.

È infine rinviato il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 604**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997», con le parole: «è stabilito in lire 4 miliardi per l'anno 1996 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998».

1.1

LA RELATRICE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «10 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998», con le seguenti: «4 miliardi per l'anno 1996 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998».

2.1

LA RELATRICE

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 938, 1201 E 1366**

Art. 1.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, è abrogato il comma 5;

b) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13, della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da lire venticinque milioni a lire cento milioni per le elezioni dei consigli delle Regioni a statuto ordinario.»;

c) all'articolo 15, comma 8, sono soppresse le parole: «proclamato eletto».

Art. 2.

(Norme transitorie)

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge diffida i candidati non eletti alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996 e alle elezioni regionali del 23 aprile 1995, che non abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, a depositare la dichiarazione entro quarantacinque giorni dalla diffida. Ove la dichiarazione sia depositata nel predetto termine di quarantacinque giorni, sono revocate le sanzioni amministrative pecuniarie già irrogate, delle quali è comunque sospesa l'esecuzione durante il decorso dei termini previsti dal presente comma.

2. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non sia depositata nel termine di quarantacinque giorni ivi previsto, si applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 5 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

47ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1618) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il PRESIDENTE ricorda l'iter parlamentare del provvedimento presso la Camera dei deputati e, considerata la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento nel pomeriggio di oggi, invita la Commissione ad esaminare assai rapidamente, in sede referente, il disegno di legge di conversione.

Il relatore FASSONE riassume il contenuto del decreto in discussione che riguarda essenzialmente l'ampliamento dell'organico della polizia penitenziaria, gli effetti conseguenti al trasferimento della competenza per la traduzione dei detenuti dall'Arma dei carabinieri al Corpo della polizia penitenziaria e infine l'accelerazione delle procedure per gli appalti in materia di sistemi informatici e di interventi negli edifici giudiziari delle regioni Sicilia e Calabria.

Il relatore si sofferma in particolare sulle modalità di reclutamento e di formazione dei nuovi agenti da assumere nella polizia penitenziaria, passando poi a trattare delle modalità del trasferimento del servizio di traduzione dei detenuti al Corpo della polizia penitenziaria. Il relatore sottolinea infine la delicatezza delle disposizioni di deroga alla cosiddetta legge Merloni sugli appalti, contenute nell'ar-

titolo 3 con riguardo alle procedure per gli interventi su edifici giudiziari.

Il senatore PREIONI sostiene che i tempi in cui si è chiamati a discutere il decreto-legge sia in Commissione che in Assemblea appaiono eccessivamente ristretti e tali da rappresentare una lesione del diritto dei parlamentari ad esprimere le proprie posizioni politiche.

Per quanto attiene al merito del disegno di legge in discussione, sottolinea poi che la sua parte politica è contraria ai contenuti del decreto poichè, soprattutto nell'articolo 3, vi sono disposizioni assolutamente incoerenti con l'interesse pubblico.

Sostiene infine la necessità di discutere e votare gli emendamenti da lui presentati.

Il PRESIDENTE, data l'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione, ipotizza l'affidamento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, con la eventuale nomina di una sottocommissione di senatori ai sensi del comma 5 dell'articolo 43 del Regolamento.

Il senatore PREIONI esprime sfavore per questa proposta e parimenti manifesta netta contrarietà per qualsiasi votazione che prescindendo da un completo svolgimento della discussione generale e dell'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio della seduta anti-meridiana dell'Aula e la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea nel pomeriggio di oggi, pone ai voti il mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge in discussione con l'autorizzazione a richiedere la relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

48 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio per il disegno di legge n. 1409; seguito e conclusione dell'esame per il disegno di legge n. 1407)

Riprende la discussione sugli emendamenti al disegno di legge n. 1409, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SENESE dà notizia dell'avvenuta emissione del parere sul provvedimento n. 1409, favorevole con osservazioni, da parte della Commissione istruzione.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 42, nei confronti dei quali la Commissione bilancio - come già annunciato nella seduta di ieri - aveva espresso parere non ostativo.

Il Rappresentante del Governo ritira l'emendamento 42.1.

Il relatore illustra gli emendamenti 42.2 e 42.3 (nuovo testo), riformulato, quest'ultimo, per sintonizzare la formulazione adottata con l'espressione, varata nella seduta di ieri, per denominare il Garante. Con il parere favorevole del Governo essi, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 43.

Il senatore BUCCIERO illustra 43.1, d'identico tenore rispetto all'emendamento 43.2.

Il relatore SENESE e il Rappresentante del Governo, sottosegretario AYALA, si dichiarano contrari e, quindi, posti ai voti, essi non sono approvati.

Si procede all'esame degli emendamenti accantonati nel corso di precedenti sedute.

Il relatore SENESE dà conto dell'emendamento 7.10 (nuovo testo) dei senatori Mazzuca Poggiolini, Greco e Siliquini, osservando però che sembrano rivelarsi parziali contraddizioni con altri emendamenti approvati precedentemente. Propone perciò una modifica del medesimo, che è accolta dai proponenti.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario AYALA è posto ai voti l'emendamento 7.10 (nuovissimo testo) ed approvato.

Il relatore SENESE invita i proponenti dell'emendamento 20.8 a ritirarlo e al contempo riformula l'emendamento 20.8 (nuovo testo). Il se-

natore Antonino CARUSO aderisce alla riformulazione dell'emendamento 20.8 (nuovo testo) e ritira pertanto, a nome anche del senatore Buc-ciero, l'emendamento 20.8.

La senatrice SILIQUINI si dichiara disponibile a ritirare anche l'emendamento 20.9, vertente sullo stesso argomento, ma chiede di sapere perchè siano stati esclusi gli intermediari finanziari.

Il senatore SENESE chiarisce che ciò è avvenuto in ragione del fatto che questi operano attraverso società il cui regime giuridico è sottoposto alla disciplina del citato testo unico in materia bancaria, propone quindi una ulteriore formulazione dell'emendamento.

Preso atto della precisazione, alla quale si associa il senatore CARUSO Antonino, senatrice SILIQUINI ritira l'emendamento 20.9, come pure l'emendamento 20.12.

Gli emendamenti 20.10 e 20.11 decadono stante l'assenza dei presentatori.

Posto ai voti, l'emendamento 20.8 (nuovissimo testo) è approvato.

Il relatore SENESE fa presente che si è esaurito l'esame degli emendamenti e che nel corso della prossima seduta si procederà alla esposizione da parte sua del coordinamento degli oltre cinquanta emendamenti approvati con il disegno di legge n. 1409.

Il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1409 è quindi rinviato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge-de-lega n. 1407.

Il relatore SENESE riformula l'emendamento 1.1.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) è approvato.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.2, nei confronti del quale il RELATORE ed il sottosegretario AYALA esprimono avviso favorevole.

Posto ai voti, è approvato.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 1.3 apportandovi una correzione.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 (nuovo testo) è approvato.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.4.

Il RELATORE esprime parere contrario e, pertanto, il senatore CENTARO, a nome anche del collega Greco, lo ritira.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 1.5.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.6.

Dopo che il RELATORE ha espresso avviso contrario, il proponente lo ritira.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.7.

Posto ai voti, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo, è approvato.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 1.8.

Posto ai voti, con l'avviso favorevole del Rappresentante del Governo, l'emendamento 1.8 è approvato.

Il senatore CENTARO ritira gli emendamenti 1.9 e 1.10.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 2.1.

Il RELATORE esprime parere favorevole proponendo però una modifica, accolta dal presentatore.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 (nuovo testo) è approvato.

Poichè l'emendamento 3.1, in ragione dell'assenza del proponente, decadrebbe, la senatrice SALVATO e il senatore BUCCIERO lo fanno proprio.

Dopo che il RELATORE ha manifestato perplessità sulla opportunità di approvare in questa sede, e non in Aula, il detto emendamento, esso è ritirato dai sottoscrittori.

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato a riferire per iscritto all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1407, nel testo risultante dagli emendamenti modificativi apportati al medesimo.

IN SEDE DELIBERANTE

(883) SENESE ed altri. Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE dà conto del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 4.1 del senatore SENESE.

Il senatore SENESE dichiara di non concordare con la riduzione richiesta dalla Commissione bilancio che è tale da colpire mortalmente il Centro di Milano.

Il senatore Antonino CARUSO fa presente che il parere della Commissione bilancio non è logicamente coerente. Propone di chiedere un chiarimento rappresentando perplessità sul piano formale e sul piano del merito.

Il senatore BERTONI sostiene che in un certo modo il parere della Commissione bilancio ha una sua chiarezza. Resta invece poco chiaro in base a quali criteri è stata scelta la cifra di 30 milioni.

La Commissione concorda nella necessità di chiedere una più chiara motivazione per quanto riguarda la cifra prescelta per il finanziamento.

Il senatore MELONI ritiene che probabilmente lo stanziamento di 120 milioni resterebbe in vita e che non sarebbe ridotto a 30 milioni.

Il senatore PREIONI invita i presentatori a ritirare il disegno di legge poichè non vi sono motivi per l'aumento del finanziamento al Centro.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1409**Art. 42.**

Al comma 3, sopprimere le parole: «si applicano le disposizioni», fino in fondo.

42.1

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», con le altre «Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione, ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni».

42.2

IL RELATORE

Inserire, in fine, il seguente comma:

«4. Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: “Garante per la protezione dei dati” sono sostituite dalle seguenti: “Garante per la riservatezza”».

42.3

IL RELATORE

Inserire, in fine, il seguente comma:

«4. Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: “Garante per la protezione dei dati” sono sostituite dalle seguenti: “Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

42.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 43.

Al comma 2, dopo la frase: «Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni» aggiungere l'espressione: «in quanto compatibili con le norme della presente legge.».

43.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino

43.2 (Identico all'emendamento 43.1)

SILIQUNI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I piccoli imprenditori e coloro che esercitano imprese artigiane possono adempiere agli obblighi previsti nelle norme del presente articolo anche per il tramite delle organizzazioni delle categorie interessate o delle società di servizi facenti capo alle stesse; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali».

7.10 (Nuovo testo)

MAZZUCA POGGIOLINI, GRECO, SILIQUNI

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3».

7.10 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere le seguenti lettere:

«h) nell'ambito dei Gruppi creditizi e degli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché nell'ambito dei Gruppi societari ossia tra società controllanti e controllate o collegate ex articolo 2359 del codice civile e tra controllate da una medesima controllante;

i) qualora siano finalizzate all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero all'adempimento di un obbligo legale».

20.8

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata tra controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti».

20.8 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti».

20.8 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) nell'ambito dei gruppi creditizi e degli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché nell'ambito dei gruppi societari ossia tra società controllanti e controllate o collegate ex articolo 2350 del codice civile e tra controllate da una medesima controllante».

20.9

SILQUINI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) se i dati sono stati forniti in occasione di rapporti o contatti commerciali ovvero in risposta ad azioni promozionali o pubblicitarie e sono utilizzati per finalità esclusivamente commerciali, salva contraria volontà manifestata dall'interessato».

20.10

GRECO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) quando l'interessato sia stato già informato sulla possibile comunicazione o diffusione dei dati che lo riguardano, al momento della loro raccolta».

20.11

CENTARO, GRECO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«i) qualora siano finalizzate all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero all'adempimento di un obbligo legale».

20.12

SILQUINI, CIRAMI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1407**Art. 1.**

Aggiungere il seguente punto:

«*b-bis*) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante in relazione a quello previsto dall'ordinamento secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale».

1.1

IL RELATORE

Aggiungere il seguente punto:

«*b-bis*) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di Garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con altri dati» aggiungere le altre: «sentita l'Autorità per l'informazione nella pubblica amministrazione».

1.2

CENTARO, GRECO

Al comma 1, sostituire le parole: «Garante per la protezione dei dati» con le seguenti: «Garante per la riservatezza».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Garante per la protezione dei dati» con le seguenti: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

1.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «su disco ottico» aggiungere le altre: «prevedendo opportune norme ai fini dell'estrazione e della certificazione dei dati contenuti nel disco ottico».

1.4

CENTARO, GRECO

Al comma 1, lettera e), tra le parole: «e del loro trasferimento all'estero» e le parole «ed ulteriori casi di esonero» aggiungere le seguenti parole: «con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale,»

1.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «imprese artigiane» aggiungere le altre: «e libere professioni».

1.6

CENTARO, GRECO

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

«f-bis) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuità l'attività di pubblicitista o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69».

1.7

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), dopo il n. 2), aggiungere il seguente n.:

«2-bis) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti;»

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «pubblica amministrazione» aggiungere le altre: «stabilendo condizioni di particolare favore per i fornitori di informazioni».

1.9

CENTARO, GRECO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «o della diffusione» aggiungere le altre: «o della estrazione e certificazione».

1.10

CENTARO, GRECO

Art. 2.

Alla lettera b), dopo le parole: «dei dati» aggiungere le altre: «e l'Autorità per l'informazione nella pubblica amministrazione».

2.1

CENTARO, GRECO

Alla lettera b), dopo le parole: «dei dati» aggiungere le altre: «e nelle materie di sua competenza l'Autorità per l'informazione nella pubblica amministrazione».

2.1 (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO

Art. 3.

Aggiungere dopo il comma il seguente comma:

«1-bis. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 al fine del parere da parte delle Commissioni competenti per le materie interessate. Le Commissioni rendono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali norme che non ritengono rispondenti alle direttive della delega.

2. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che va espresso nel successivo termine di quindici giorni, decorso il quale il Governo emana comunque i decreti legislativi.»

3.1

LUBRANO DI RICCO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 883**Art. 4.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 milioni annui a decorrere dal 1996 si provvede per il triennio 1996-1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

4.1

SENESE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

22ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene l'ambasciatore Luigi Fontana Giusti, accompagnato dal ministro plenipotenziario Raniero Avogadro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dell'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, ambasciatore Luigi Fontana Giusti
(R048 000, C03ª, 0001°)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Dopo che il presidente MIGONE ha porto il benvenuto all'ospite, l'ambasciatore FONTANA GIUSTI illustra le funzioni affidategli nella veste di Ispettore generale del Ministero degli affari esteri. Il ruolo così svolto investe la patologia dell'amministrazione, che peraltro deve far funzionare una rete diplomatico-consolare estremamente estesa con un personale proporzionalmente più scarso rispetto ad altri Stati comparabili. A ciò si aggiunge un sistema decisamente garantista, mutuato dall'impostazione che la pubblica amministrazione italiana ha ricevuto negli ultimi decenni, che difficilmente si concilia con una gestione manageriale che i tempi richiederebbero: numerosi sono i casi di irregolarità e di manchevolezze che non possono essere perseguiti a causa di possibili sospensioni di procedimenti in varie fasi e sedi del giudizio.

Un elemento di difficoltà è costituito dalla sproporzione dei mezzi disponibili a fronte della quantità di controlli che sarebbero richiesti per una effettiva conoscenza di tutta la situazione dell'amministrazione, dovendosi comprendere i controlli sulle spese e la conduzione delle rappresentanze italiane all'estero e sull'effettivo impegno nella promozione della cultura e della produzione italiane; inoltre tra i compiti

dell'Ispettore generale ricadono anche pronunzie circa l'idoneità delle sedi e la loro funzionalità.

Passando alla questione degli scandali sollevati da alcuni casi di rilascio dei visti di ingresso in Italia dietro presunte forme di corruzione, ricorda di aver personalmente ispezionato l'ambasciata italiana a Lagos, ma il risultato ha fortemente ridimensionato le responsabilità della rappresentanza italiana in quanto il contesto in cui questi episodi si sono verificati vede uno Stato, la Nigeria, in cui il novanta per cento dei documenti circolanti risultano falsi: da ciò si evince la difficoltà delle operazioni consolari. In tale occasione, come in altre, estremamente utile si è rivelato l'accompagnamento di carabinieri e polizia di Stato, la cui collaborazione diventa indispensabile nel caso di indagini su responsabilità penali. Il contributo dei carabinieri inoltre è fondamentale per la sicurezza delle sedi estere e potrebbero essere utilizzati anche per addestrare personale locale a questi fini. Ovviamente l'amministrazione è in massima parte funzionante e proprio per questo è importante isolare i casi di malversazione e di corruzione. Per finire sul settore dei visti, una soluzione verrà da una più frequente rotazione del personale, utilizzando il personale a contratto solo per compiti esecutivi e lasciando a quello di ruolo la responsabilità dell'istruzione della pratica e della tenuta degli archivi: inoltre è da segnalare che con l'entrata in vigore del sistema di Schengen verrà meno, in gran parte, il rischio di traffico di marche consolari.

Un fattore importante per rendere operativa e congrua la figura dell'Ispettore generale è quello del carattere della sua terzietà rispetto ai controllati e all'oggetto dei riscontri. La neutralità e l'obiettività degli ispettori potrebbero essere condizionate in quanto essi appartengono alla stessa carriera dei controllati e possono essere penalizzati in termini di promozioni e di assegnazioni di sedi all'estero. Una serie di ipotesi di soluzione possono essere proposte: l'incarico di Ispettore generale andrebbe affidato a un diplomatico alla fine della carriera, mentre quello del Vice Ispettore generale almeno ad un grado corrispondente a ministro di prima classe con posizione di fuori ruolo, mentre il massimo di autonomia da garantire a tutti gli ispettori si potrebbe addirittura raggiungere mediante l'istituzione di un corpo ispettivo in un ruolo separato, la cui formazione dovrebbe essere curata costantemente per permettere la professionalità e l'omogeneità dei controlli. In tale ruolo andrebbe compreso altresì un magistrato appartenente alla giustizia amministrativa o contabile, mentre il raccordo tra l'Ispettore generale e il servizio di controllo interno potrebbe fare ipotizzare una unione personale dei due organismi.

Per concludere, l'ambasciatore Fontana Giusti si rammarica della mancanza di una consapevolezza democratica della necessità del controllo, come esiste invece nelle culture degli altri paesi, per cui manca in Italia un'evoluzione giuridica e di mentalità nei confronti di una attività decisamente impopolare. Tuttavia il ministro Dini ha manifestato interesse alla realizzazione delle proposte avanzate.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ospite per la franchezza di rapporti instaurati con la Commissione la quale valuterà quanto prima, durante la sessione di bilancio, il progetto di riforma del Ministero degli

esteri, nel cui contesto le idee espresse troveranno la giusta collocazione. Concorda con l'impostazione di autonomia che la pubblica amministrazione deve avere per muoversi da sola contro i casi di distorsioni e malversazioni senza aspettare l'intervento della magistratura; si eviterebbe così quel lamentato governo dei giudici che non è dovuto tanto al loro eccesso di zelo, ma all'inerzia dell'autorità politica e di quella amministrativa. Coglie l'occasione per offrire all'ambasciatore Fontana Giusti l'opportunità di chiarire i rapporti intrattenuti con il maggiore dei carabinieri D'Agostino, nonché la fondatezza delle voci corse su presunte scorrettezze dell'ambasciata italiana ad Ankara di cui egli fu titolare.

L'ambasciatore FONTANA GIUSTI premette che il maggiore D'Agostino aveva collaborato con il sostituto procuratore Paraggio, titolare dell'inchiesta giudiziaria sulla cooperazione allo sviluppo, nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Successivamente gli chiese di affiancare gli ispettori del Ministero in alcune missioni in sedi particolarmente delicate; in tali occasioni l'ufficiale ha confermato l'alta professionalità che gli veniva attribuita. Pertanto - al di là delle sorprendenti notizie di cronaca degli ultimi giorni - non può che confermare la massima stima per le capacità investigative del maggiore D'Agostino.

Per quanto riguarda il secondo quesito del Presidente, trova singolare che coloro i quali mal sopportano una attività ispettiva rigorosa e severa, non avendo argomenti per attaccarlo sul piano personale, abbiano usato contro di lui un episodio verificatosi ad Ankara e di cui, per una strana coincidenza, è stato protagonista un cancelliere che aveva precedentemente partecipato a missioni ispettive, contribuendo alla scoperta del traffico dei doppi cambi in Libia. Tale dipendente, che in un primo momento non aveva dato adito ad alcun rilievo, in seguito a vicissitudini di carattere familiare si è reso responsabile di un ammanco per il quale, dopo un'ispezione, è stato denunciato all'autorità giudiziaria ordinaria e alla Corte dei Conti.

Benchè sia stato capo missione ad Ankara solo durante il primo anno di servizio del cancelliere, predetto l'ambasciatore Fontana Giusti si dichiara pronto ad assumersi anche una responsabilità contabile per quanto fatto dal suo dipendente, ove fosse possibile ipotizzare una sua *culpa in vigilando*.

Il presidente MIGONE rileva che ciò andrebbe ben al di là di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, in quanto deve essere l'agente contabile a rispondere di eventuali ammanchi.

Il senatore PORCARI dichiara di condividere l'analisi generale svolta dall'ambasciatore Fontana Giusti, a parte il suo rilievo sul garantismo cui si ispirerebbe l'ordinamento giuridico italiano che, in verità, vale solo per il pubblico impiego. È auspicabile che al Ministero degli affari esteri si trovi il modo di coniugare il rigore con il rispetto dei diritti di tutti i dipendenti e che non vi sia alcuna categoria esclusa dai necessari controlli. In particolare, appare opportuno che al vertice dell'Ispettorato generale e nella posizione vicaria vi siano due diplomatici in pensione - con una deroga *ad hoc* - o che siano vicini al termine della carriera. Ciò

conferirebbe la massima autonomia all'Ispettorato, senza peraltro ricorrere a figure esterne all'amministrazione, come i magistrati, che potrebbero introdurre anche alla Farnesina quell'inquietante atmosfera di sospetto e di terrorismo psicologico che circonda l'operato di certe procure.

Peraltro non vi è dubbio che occorre esercitare il massimo di vigilanza sulle spese degli uffici all'estero, con specifico riferimento alle grandi ambasciate dove i capi missione percepiscono assegni di sede particolarmente cospicui, cui non sempre corrispondono effettive attività di rappresentanza. Segnala che tale incongruenza si verificherebbe soprattutto nelle sedi di Londra e di Parigi, stando a voci che gli sono state più volte riferite.

Infine il senatore Porcari auspica la massima vigilanza nell'attuazione dell'accordo di Schengen, che contiene alcune clausole estremamente delicate e suscettibili di una applicazione illiberale.

L'ambasciatore FONTANA GIUSTI fa presente anzitutto che la sua proposta di inquadrare un magistrato nell'Ispettorato generale deve essere riferita ad un consigliere di Stato oppure ad un consigliere della Corte dei Conti, il che esclude il rischio di un impatto negativo sull'attività diplomatica paventato dal senatore Porcari. Assicura inoltre che l'Ispettorato proseguirà le missioni già avviate per verificare la congruità dell'assegno di sede all'attività di rappresentanza effettivamente svolta dai diplomatici. Per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di Schengen, pone in risalto i grandi vantaggi derivanti dalle tecnologie informatiche, che non renderanno difficile la vita del cittadino onesto, ma la complicheranno alquanto a coloro i quali intendessero falsificare i documenti ovvero compiere irregolarità nel rilascio dei visti.

Il senatore SERVELLO esprime anzitutto perplessità sulle funzioni dell'Ispettorato generale, che a suo avviso, non dovrebbe attivarsi soltanto di fronte ad una *notitia criminis*, ma dovrebbe svolgere un'ampia attività preventiva al fine di evitare le malversazioni che si sono verificate in molti campi, dalla cooperazione allo sviluppo ai traffici di armamenti. Anche per ciò che riguarda i visti d'ingresso, le falsificazioni sono purtroppo un fenomeno assai diffuso, che richiederebbe controlli a tappeto anzichè ispezioni limitate a poche sedi. Chiede quindi se l'Ispettorato generale abbia gli strumenti necessari ad effettuare un'opera di vigilanza generalizzata, soprattutto sugli uffici all'estero.

L'ambasciatore FONTANA GIUSTI concorda con il senatore Servello circa l'esigenza d'intervenire preventivamente, ma fa presente che ciò richiederebbe un centinaio di ispettori, mentre attualmente ve ne sono soltanto due, che potrebbero essere elevati fino a sei. Tra l'altro, poter disporre di un numero considerevole di ispettori è importante anche ai fini di una scelta oculata, che eviti l'invio di funzionari legati da particolari amicizie o inimicizie ai dipendenti che dovrebbero sottoporre ad ispezioni. Per quanto concerne infine la cooperazione allo sviluppo, precisa che un controllo generalizzato su tale attività deve essere affidato prevalentemente ad uffici interni alla direzione generale, come del resto si prevede in un progetto di riforma in via di elaborazione.

Il senatore D'URSO pone in risalto i limiti oggettivi dovuti alle risorse finanziarie disponibili, che sono nettamente inferiori a quelle di cui dispongono i Ministeri degli esteri negli altri paesi occidentali. In particolare, le ristrettezze finanziarie limitano gravemente la funzionalità dell'Ispettorato generale, nonché la stessa attività della rete consolare, la quale non è adeguata alle necessità di un paese a forte vocazione turistica e che occupa posizioni di rilievo nell'interscambio commerciale. Tuttavia c'è da sperare che l'introduzione di tecnologie informatiche possa far superare i ritardi e le anomalie che si registrano nel rilascio dei visti.

Con riferimento ai rilievi del senatore Porcari, fa poi presente che i diplomatici italiani guadagnano mediamente meno dei colleghi di molti paesi, di livello paragonabile, e che le spese di rappresentanza dipendono da molti fattori, fra cui il taglio che l'Ambasciatore intende dare ai rapporti con le autorità locali e la frequenza sempre maggiore delle visite di autorità italiane.

Il senatore BRATINA rileva che il Ministero degli affari esteri, come tutte le amministrazioni italiane, rispecchia i costumi prevalenti nella società e, quindi, anche talune cattive abitudini che incidono negativamente sulla funzionalità degli uffici e sulla pubblica moralità. Per tale ragione, senza escludere affatto un potenziamento dei controlli, occorre soprattutto promuovere un cambiamento nella mentalità dei dipendenti. È inoltre necessario modernizzare le strutture per superare vistosi ritardi, che derivano dalla stridente contraddizione tra un'organizzazione ottocentesca degli uffici e una domanda di servizi che viene da un mondo già proiettato nel ventunesimo secolo.

Per quanto riguarda poi la preferenza da accordare ai prodotti nazionali, a suo avviso deve trattarsi di una elementare difesa degli interessi nazionali, piuttosto che di un imperativo derivante dalla retorica nazionalistica.

L'ambasciatore FONTANA GIUSTI concorda con il senatore Bratina, osservando che, se è vero che tutte le amministrazioni si devono modernizzare, per il Ministero degli affari esteri vi è un problema specifico che nasce dal quotidiano confronto con la realtà degli Stati stranieri in cui i dipendenti del Ministero devono operare.

Il presidente MIGONE, data la concomitanza con i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

34ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani, per il tesoro Cavazzuti e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e Sales.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(375) VEGAS ed altri: Norme in materia di contabilità di Stato

(643) VEGAS ed altri: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio

(967) VEGAS ed altri: Riforma del bilancio dello Stato

(1217) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.1, sul quale il sottosegretario Macciotta esprime parere favorevole.

Il senatore MARINO dichiara il proprio voto contrario.

L'emendamento 5.1 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Sul subemendamento 5.2/1 esprimono parere favorevole il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA.

Il senatore MARINO esprime parere favorevole sul subemendamento 5.2/1, dichiarando altresì di essere favorevole anche alla soppressione della lettera a) dell'emendamento 5.2.

L'emendamento 5.2/1 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore MARINO dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 5.2, limitatamente alla lettera a).

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, sono quindi accolti dalla Commissione, con separate votazioni, gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 5.7. Illustra quindi l'emendamento 5.6, sul quale esprimono parere contrario il relatore e il sottosegretario Macciotta.

Il senatore VEGAS ritira quindi gli emendamenti 5.6, 5.8 e 5.4/1.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione accoglie l'emendamento 5.4.

Con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario MACCIOTTA viene messo ai voti l'emendamento 5.9 ed è accolto.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore MARINO, con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione accoglie l'emendamento 5.5.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 5.10, finalizzato all'introduzione di una clausola di salvaguardia che assicuri il rispetto dei saldi fissati con la legge finanziaria.

Su tale emendamento esprime perplessità il senatore FERRANTE.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di essere, in linea di principio, favorevole alla modifica proposta dal senatore Vegas, ma ritiene opportuno prevedere altresì la possibilità per il Governo di intervenire con provvedimenti *ad hoc* qualora lo sfondamento si verifichi in corso d'anno.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 5.30, che accoglie l'indicazione contenuta nell'emendamento 5.10 e recepisce l'osservazione del rappresentante del Governo.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 5.10.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione accoglie l'emendamento 5.30.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 5 nel testo modificato, non essendo stati presentati emendamenti gli articoli 6, 7 e 8, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Sull'emendamento 9.1 il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole.

Il senatore VEGAS dichiara il proprio voto favorevole, pur esprimendo alcune perplessità sull'emendamento.

L'emendamento 9.1 viene quindi posto ai voti e risulta accolto.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 9.2/1.

Il senatore GUBERT rileva che la valutazione delle variazioni della qualità ambientale potrebbe essere assai onerosa.

Il senatore MARINO dichiara di non essere contrario, in linea di principio, al contenuto del subemendamento in esame, ma osserva che potrebbero essere indicate anche altre materie - prima tra tutte l'occupazione - su cui si potrebbe prevedere un analogo documento. Ne conseguirebbe una inaccettabile proliferazione dei documenti di bilancio.

Sul subemendamento 9.2/1 il relatore esprime parere favorevole, a condizione che siano soppressi gli ultimi due periodi.

Il senatore RIPAMONTI accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole sul subemendamento 9.2/1, come riformulato, che viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14,30, con lo stesso ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

35ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e Sales.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(375) VEGAS ed altri: Norme in materia di contabilità di Stato

(643) VEGAS ed altri: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio

(967) VEGAS ed altri: Riforma del bilancio dello Stato

(1217) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 375, 643 e 967 nel disegno di legge n. 1217)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole sull'emendamento 9.2, che viene posto ai voti ed è accolto.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 9, nel testo modificato.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA viene posto in votazione l'emendamento 10.6, che è respinto.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione accoglie l'emendamento 10.1.

Sull'emendamento 10.3 il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore MARINO, l'emendamento 10.3 viene quindi posto ai voti e accolto.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione accoglie l'emendamento 10.2.

Sull'emendamento 10.4 il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole.

Il senatore VEGAS dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, pur rilevando che esso non appare pienamente soddisfacente rispetto alle esigenze di maggiore trasparenza del conto del patrimonio.

L'emendamento 10.4 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione accoglie l'emendamento 10.5.

La Commissione accoglie poi l'articolo 10 nel testo modificato.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA viene quindi posto in votazione l'emendamento 11.1, che è accolto.

La Commissione accoglie poi, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 11.2, nonchè, con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, l'emendamento 11.3.

Viene quindi accolto l'articolo 11 nel testo modificato.

Il senatore VEGAS illustra il subemendamento 11.0.1/8, rilevando che la sua parte politica è favorevole alla fusione dei Dicasteri del tesoro e del bilancio, ma che non condivide l'opportunità di procedere alla fusione mediante il ricorso a una delega, i cui criteri direttivi appaiono peraltro, almeno in parte, discutibili.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, il subemendamento 11.0.1/8 viene posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 11.0.1/7 il RELATORE si rimette al parere del rappresentante del Governo e il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario.

Il senatore RIPAMONTI ritira tale subemendamento.

Il senatore VIVIANI illustra il subemendamento 11.0.1/6, finalizzato a riformare la «cabina di regia», prevedendo che ad essa partecipino le Regioni e le parti sociali, anche per favorire un maggiore utilizzo dei fondi strutturali comunitari.

Il RELATORE si rimette al parere del Governo mentre il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario.

Il senatore FIGURELLI propone di accantonare l'esame del subemendamento, invitando il proponente ad individuare una formulazione alternativa che trovi il consenso del Governo.

Il senatore MORANDO rileva che la riforma della «cabina di regia» è già prevista nell'emendamento 11.0.1.

Su invito del RELATORE, il senatore VIVIANI ritira il subemendamento 11.0.1/6, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.1/50, in relazione al quale il senatore CURTO dichiara il proprio voto contrario.

Il subemendamento 11.0.1/50 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione accoglie poi l'emendamento 11.0.1/1.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 11.0.1/2, sottolineando la necessità di individuare una soluzione per il personale dipendente dai Ministeri di cui si prevede la fusione, con particolare riferimento al personale precedentemente adibito all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il sottosegretario MACCIOTTA osserva che la distinzione tra personale dipendente dalle strutture periferiche e centrali può essere mantenuta soltanto in una fase transitoria, destinata ad essere superata. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 11.0.1/2.

Su tale subemendamento esprime parere contrario anche il relatore COVIELLO.

Il subemendamento 11.0.1/2 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 11.0.1/7, che viene posto ai voti e risulta accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA vengono quindi posti separatamente in votazione gli emendamenti 11.0.1/3 e 11.0.1/4, che sono respinti.

Sull'emendamento 11.0.1/5 il relatore COVIELLO si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che il nuovo organismo derivante dalla fusione dell'ISCO e dell'ISPE sarà sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro. Ciò determina una ben precisa collocazione istituzionale dello stesso, che non dovrebbe essere alterata.

Il senatore FIGURELLI sottolinea che la *ratio* dell'emendamento è quella di rafforzare le possibilità di controllo parlamentare nel momento in cui vengono rafforzati i poteri dell'Esecutivo.

Il senatore VEGAS evidenzia che nell'emendamento 11.0.1 è già previsto un organismo interno a cui saranno attribuiti compiti di consulenza del Governo. La soluzione individuata nel subemendamento in esame appare pertanto condivisibile.

Il senatore FERRANTE esprime perplessità sul subemendamento 11.0.1/5, sottolineando che non appare necessario introdurre una norma specifica per conseguire gli obiettivi a cui esso è preordinato.

Su invito del RELATORE, il senatore FIGURELLI ritira quindi il subemendamento 11.0.1/5, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Con il parere favorevole del RELATORE, e dopo dichiarazioni di voto contrario da parte dei senatori MARINO e VEGAS, la Commissione accoglie infine l'emendamento 11.0.1.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.2.

Il senatore FERRANTE rileva che il riferimento alla conclusione della piena attuazione del decentramento fiscale e di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, appare eccessivamente generico, così come la previsione di un successivo provvedimento legislativo. Sottolinea inoltre che l'emendamento fissa un limite temporale non esattamente determinato.

Il senatore MARINO dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento, invitando il relatore al ritiro dello stesso.

Il senatore CURTO osserva che l'emendamento 11.0.2 ha una valenza squisitamente politica, sulla quale il suo Gruppo non concorda.

Il senatore GUBERT sottolinea l'eccessiva genericità e l'ambivalenza dell'emendamento.

Il senatore MORANDO, dopo aver sottolineato che l'emendamento affronta un tema molto attuale nel dibattito politico, ricorda che il sistema della tesoreria unica è nato, storicamente, in una situazione di emergenza per contenere il fabbisogno e in un contesto di finanza locale configurata come finanza derivata. Si pone quindi l'esigenza, alla luce degli sforzi di risanamento della finanza pubblica e parallelamente al raggiungimento di risultati positivi, di ripristinare l'autonomia degli Enti locali e delle Regioni nella gestione delle proprie disponibilità finanziarie. Qualora si ritenesse di fornire una indicazione normativa di tale tendenza, occorrerebbe, a suo avviso, inserire nell'emendamento in esame il riferimento ad una data certa, entro la quale attuare tale riforma.

Il presidente COVIELLO, preso atto dell'orientamento prevalente emerso nel corso del dibattito, ritira l'emendamento 11.0.2, sottolineando che esso individuava una soluzione intermedia sulla quale potesse registrarsi il consenso del Governo, fissando un obiettivo di carattere programmatico.

Sull'emendamento 11.0.3 il RELATORE si rimette al parere del Governo ed il sottosegretario MACCIOTTA invita il proponente a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 11.0.3, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno sullo stesso tema.

Il senatore VEGAS dà per illustrato l'emendamento 11.0.4.

Il senatore MARINO dichiara di concordare, in linea di principio, con tale proposta, pur essendo contrario alla quantificazione di precisi risparmi di spesa contenuta nel comma 5.

Sull'emendamento 11.0.4 esprimono parere contrario sia il RELATORE che il sottosegretario MACCIOTTA.

Il senatore MARINO invita il proponente a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore VEGAS ritira infine l'emendamento 11.0.4. Dà quindi per illustrato l'emendamento 11.0.6, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA.

L'emendamento 11.0.6 viene quindi posto ai voti e, con l'astensione del senatore MARINO, è respinto.

Il relatore COVIELLO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

tenendo conto della avvenuta soppressione della lettera c) dell'articolo 11-*bis*, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (copertura a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria);

considerata la necessità di evitare il più possibile equivoci interpretativi in ordine alla possibilità, ai sensi della lettera b) della citata norma, di assolvere all'obbligo di copertura finanziaria mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

impegna il Governo

ad interpretare tale modalità di copertura come riduzione della spesa autorizzata e direttamente stabilita dalla legge, se le spese da ridurre derivano da norme che non attribuiscono il diritto a prestazioni a carico del bilancio dello Stato; nel caso, invece, di spese da ridurre connesse a norme che attribuiscono tale diritto, senza soggiacere alla condizione della capienza dello stanziamento, la modalità di copertura in esame comporta necessariamente la modifica dei meccanismi normativi che determinano la spesa da ridurre».

0/1217/1\5^a

IL RELATORE

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole.

L'ordine del giorno 0/1217/1/5^a viene quindi posto in votazione ed è accolto.

Il senatore MARINO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

considerato che le numerose innovazioni, modificazioni e integrazioni apportate alla legge 5 agosto 1978 n. 468 e la futura struttura del bilancio basata sulle unità previsionali di base postulano un adeguamento del collegamento delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato con il sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato,

attivato sin dal 1984 al fine di mettere a disposizione in tempo reale le informazioni contabili relative alla gestione dei capitoli di bilancio e all'utilizzo dei fondi globali;

considerato altresì che le spese dello Stato, con la nuova struttura di bilancio, saranno ripartite in: funzioni-obiettivo, unità previsionali di base e capitoli, e che oggetto di approvazione parlamentare saranno le unità previsionali di base suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alle spese in conto capitale (quelle di spesa corrente a loro volta suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi), mentre saranno oggetto di cognizione parlamentare tutte le altre unità di spesa non specificamente indicate, nonchè i capitoli;

rilevata l'esigenza che da parte del Governo sia assicurata la massima trasparenza in ordine alla gestione del bilancio al fine di consentire la verifica della sua rispondenza agli indirizzi politico-programmatici approvati dal Parlamento;

rilevata l'esigenza di conservare il flusso informativo relativo alla gestione dei capitoli di bilancio così come assicurato dall'attuale collegamento informatico, nonchè di ampliare il flusso dell'informazione sino alla cognizione degli estremi dei provvedimenti che autorizzano gli impegni di spesa;

ritenuta l'esigenza di raggiungere più ampie intese tra i Presidenti delle due Camere ed il Ministro del tesoro ai fini dell'ampliamento del collegamento con il sistema informativo della Ragioneria Generale comprendente anche i dati che consentano la individuazione dei provvedimenti di impegno dei fondi

impegna il Governo

affinchè previe opportune intese tra i Presidenti delle Camere ed il Ministro del tesoro, siano predisposte ed attivate più ampie possibilità di collegamento informatico con conseguente rielaborazione dei programmi di informatizzazione dei dati, fermo restando il flusso delle informazioni sinora attivato in relazione ai singoli capitoli di bilancio».

0\1217\2\5ª

MARINO

Il sottosegretario MACCIOTTA invita il senatore Marino a riformulare l'ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore MARINO aderisce all'invito del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE dà la parola ai Commissari che ne hanno fatto richiesta per le dichiarazioni sul complesso del provvedimento.

Il senatore VEGAS esprime una valutazione positiva sul disegno di legge n. 1217, nel testo modificato, sottolineando che esso recepisce, nella sostanza, le istanze poste a base dei disegni di legge a sua firma. Dichiarata, pertanto, il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore MARINO dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore FERRANTE, nel ringraziare il relatore e i partecipanti al Comitato ristretto per il loro lavoro intenso e proficuo, sottolinea il consenso dei vari Gruppi sull'importante riforma della norme di contabilità. Considera estremamente significativo che una riforma di carattere istituzionale certamente non secondario trovi il consenso di tutte le parti politiche.

Il senatore TAROLLI, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea la validità del principio generale che istituisce un collegamento tra flussi di spesa e responsabilità dirigenziale.

Il presidente COVIELLO esprime compiacimento per la convergenza delle varie parti politiche sulle norme di riforma del bilancio dello Stato e, nell'auspicare un positivo prosieguo dell'*iter* parlamentare, ringrazia la Commissione e il Governo per l'impegno profuso.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime compiacimento per i lavori della Commissione, sottolineando la portata innovativa delle norme accolte.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1217 nel testo risultante dagli emendamenti accolti, e di proporre l'assorbimento dei disegni di legge n. 375, 643 e 967, di un coordinamento formale delle norme, con riserva.

(1543) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato rinviato l'esame degli emendamenti all'articolo 7, per i quali era apparso indispensabile svolgere un approfondimento in ordine alle implicazioni finanziarie e alla relativa copertura degli oneri. Era stato accantonato, inoltre, l'esame dell'emendamento 4.0.1 (gli emendamenti sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Il sottosegretario MACCIOTTA, in relazione agli emendamenti all'articolo 7, fa presente che la quantificazione contenuta nell'emendamento di copertura, pari a lire 10 miliardi, appare insufficiente, dato che gli oneri finanziari che conseguirebbero dall'approvazione degli emendamenti su cui si è determinato un ampio consenso in Commissione sono valutabili in circa 30 miliardi di lire. Allo stato, sembra che l'unica ipotesi possibile sia quella di prevedere un accantonamento, per le finalità perseguite dagli emendamenti, nella legge finanziaria per il 1997.

Il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo e, con il consenso dei presentatori, considera ritirati gli emendamenti all'articolo 7, che potranno essere ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea, qualora si individuasse nel frattempo una soluzione al problema finanziario ad essi connesso.

Il relatore VIVIANI sottolinea l'esigenza di concludere l'esame sull'emendamento 4.0.1, che contiene importanti disposizioni per lo sviluppo del Mezzogiorno. È altresì convinto della necessità di realizzare le condizioni per far sì che il provvedimento in titolo sia esaminato al più presto dall'Assemblea.

Il senatore FERRANTE concorda con tale ultima osservazione e ritiene opportuno che la Commissione concluda l'esame del provvedimento nelle stessa seduta odierna.

Il relatore VIVIANI ritira quindi l'emendamento 4.0.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1217**Art. 5.**

Premettere il seguente comma:

01. All'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978 modificata, aggiungere, dopo la parola: «Essa» le seguenti: «, tenendo conto anche degli obblighi connessi alla partecipazione all'unione economica e monetaria europea.».

5.1

IL RELATORE

All'emendamento 5.2, sopprimere la lettera b).

5.2/1

VEGAS, MUNGARI

Premettere il seguente comma:

02. All'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la parola «previsti» aggiungere le seguenti «per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale»;

b) al comma 5 aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: «Si intendono utilizzate le quote impiegate per la copertura finanziaria dei decreti-legge emanati prima della scadenza dell'esercizio»;

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «obblighi internazionali», aggiungere le altre «, anche di parte capitale».

5.2

IL RELATORE

Premettere il seguente comma:

03. All'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 modificata, al comma 1 l'alinea è sostituito dal seguente: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, costituiscono mezzi idonei a far fronte alle nuove o maggiori spese ovvero alle minori entrate disposte con legge esclusivamente i seguenti, essendo espressamente fatto divieto di utilizzare altri mezzi di copertura, di coprire oneri correnti con mezzi di conto capitale, ovvero di far fronte ad oneri di carattere pluriennale con nuove entrate o diminuzioni di spese per un numero di esercizi inferiore a quelli dell'onere:».

5.3

IL RELATORE

Premettere il seguente comma:

04. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

«All'articolo 1 è premesso il seguente:

“Art. 01 - (*Valore della presente legge*) - 1. La presente legge dà attuazione all'articolo 81 della Costituzione. Le leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione”».

5.7

VEGAS, MUNGARI

Al comma 1, lettera a), alla fine del punto 1, è aggiunto il seguente periodo: «È vietato allo Stato contrarre mutui o indebitarsi secondo modalità che comportino modifiche del saldo netto da finanziare per un importo non corrispondente a quello dell'onere per interessi e rate ammortamento».

5.6

VEGAS, MUNGARI

Al comma 1, lettera a), alla fine del punto 1, sono aggiunte le seguenti parole: «. In ogni caso non è consentita l'accensione di mutui anche con soggetti esterni alla Pubblica amministrazione per far fronte ad oneri di natura corrente o al ripiano di passività».

5.8

VEGAS, MUNGARI

All'emendamento 5.4, sopprimere le parole da: «diverse» fino alla fine.

5.4/1

VEGAS, MUNGARI

Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente punto 3):

«Dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1-bis: È fatto comunque divieto di utilizzare i residui di cui al comma 1 dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni, per la copertura finanziaria di leggi diverse da quelle per cui i residui stessi risultano iscritti in bilancio».

5.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 3, sub articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 richiamata, sostituire le parole: “le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2” con le seguenti: “il Governo trasmette alle commissioni parlamentari competenti che la richiedano, e nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la relazione di cui al comma 2”».

5.9

FIGURELLI

Al comma 1, lettera d), comma 7, ivi richiamato, aggiungere, dopo le parole: «che vengano a conoscenza» le altre: «, nell'esercizio delle proprie attribuzioni,».

5.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «possibile» con le altre: «per definire una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale».

5.10

VEGAS

Al comma 2, sub articolo 11-quater, della legge n. 468 del 1978, lettera b), comma 3-bis, sostituire le parole da: «, nel rispetto» fino a: «articolo 11» con le altre: «con specifici provvedimenti legislativi» e sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «ove possibile».

5.30

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1, alla fine del punto 1, aggiungere il seguente periodo:

«Il documento di programmazione economico-finanziaria e la relazione previsionale e programmatica contengono anche la stima dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l'anno successivo, nonché l'aggiornamento della stima del medesimo aggregato riferita all'anno in corso.».

9.1

IL RELATORE

All'emendamento 9.2 del Relatore, al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «una esposizione» fino alle parole: «interventi pubblici».

Conseguentemente, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «la valutazione delle variazioni della qualità ambientale conseguenti all'attuazione dei programmi e dei progetti delle amministrazioni, indicati nell'allegato tecnico che integra la nota preliminare al bilancio in base a quanto previsto dal comma 4-quater dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Tale valutazione è finalizzata alla specificazione degli effetti, negativi e positivi, provocati dalle attività di produzione e consumo; della protezione del patrimonio naturale; del miglioramento delle aree ricreative e dei luoghi annessi; e di ogni altro impatto ambientale o sociale quantificabile. Nel caso in cui si rilevi una consistente alterazione qualitativa e quantitativa dell'ambiente devono essere indicate le spese difensive contenute nel programma e nel progetto, finalizzate alla compensazione del danno ambientale».

9.2/1

RIPAMONTI

Al comma 1, sub articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. La relazione di cui al comma precedente contiene altresì in apposito allegato, predisposto dal Ministro dell'ambiente, una esposizione degli effetti della spesa pubblica sull'ambiente, con particolare riguardo ad indicatori in grado di consentire la valutazione delle variazioni della qualità ambientale e sociale legate all'attuazione degli interventi pubblici».

9.2

IL RELATORE

Art. 10.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il responsabile della unità previsionale» con le seguenti: «un responsabile per non più di una unità previsionale di bilancio» oppure sostituire le parole: «della unità previsionale» con le seguenti: «per ciascuna unità previsionale di bilancio».

10.6

MARINO

Al comma 1, dopo la lettera d) introdurre la seguente nuova lettera:

«d-bis) riorganizzare la prospettazione dei conti riassuntivi del Tesoro in modo che emerga il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione. A tal fine i debiti e i crediti di tesoreria vengono classificati anche sulla base delle caratteristiche organizzative ed istituzionali del soggetto creditore o debitore, con particolare riguardo alle Regioni e agli Enti locali, distinti per classi demografiche».

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

10.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «gestione» aggiungere le altre: «e della rendicontazione».

10.2

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonchè introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi economica della gestione patrimoniale».

10.4

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

10.5

IL RELATORE

Art. 11.

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In particolare, nella emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorità alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree depresse e svantaggiate del Paese».

11.1

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Il ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.»

11.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere infine il seguente comma:

«5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 entro dieci mesi dalla entrata in vigore della presente legge.»

11.3

IL RELATORE

All'emendamento 11.0.1, sopprimere i commi 2, 4 e 7.

11.0.1/8

VEGAS, MUNGARI

All'emendamento 11.0.1 del Governo, al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di studio per la predisposizione di uno schema di contabilità ambientale opportunamente raccordato al bilancio dello Stato».

11.0.1/7

RIPAMONTI

All'emendamento 11.0.1, al comma 2, lettera g), dopo la parola: «intesa» sostituire le altre con le seguenti: «quale strumento di coordinamento politico con la partecipazione delle rappresentanze delle regioni e delle parti sociali, di promozione di iniziative e di supporto agli enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi strutturali e dei programmi comunitari con potenziamento delle relative strutture tecniche e amministrative».

11.0.1/6

VIVIANI, MICELE

All'emendamento 11.0.1, apportare le seguenti modifiche: al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sugli schemi dei provvedimenti è assicurata alle organizzazioni sindacali l'informazione preventiva».

11.0.1/50

IL GOVERNO

All'emendamento 11.0.1, apportare le seguenti modifiche: al comma 2, lettera g), aggiungere infine le parole: «, nonchè individuazione di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera c)»; dopo al comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge».

11.0.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 11.0.1, comma 4, sopprimere la parola: «prima».

11.0.1/2

MARINO

All'emendamento 11.0.1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso opportune attività di riqualificazione».

11.0.1/7

IL GOVERNO

All'emendamento 11.0.1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque fino alla nuova definizione della dotazione organica».

11.0.1/3

MARINO

All'emendamento 11.0.1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il personale addetto ai servizi relativi a competenze che verranno trasferite ad altre amministrazioni segue le proprie competenze, salvo diversa istanza degli interessati di rimanere nei ruoli centrali o periferici dei ministeri di competenza».

11.0.1/4

MARINO

All'emendamento 11.0.1, comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro del tesoro e del bilancio, su richiesta dei presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite del predetto istituto, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti».

11.0.1/5

FIGURELLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di «Ministero del tesoro e del bilancio», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni «Ministero» e «Ministro del tesoro» e «Ministero» e «Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle dizioni «Ministero» e «Ministro del tesoro e del bilancio».

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro e del bilancio. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni:

a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;

b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;

c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;

d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonchè di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;

e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonchè riordino, con eventuale

unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;

f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto agli enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative.

3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro e del bilancio, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarità e organicità, mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;

b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.

4. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1.

5. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi sulla congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro e del bilancio, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: *a)* con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; *b)* con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; *c)* con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; *d)* con i pro-

venti derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.

6. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro e del bilancio, contestualmente istituita.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 2.

11.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. A conclusione della piena attuazione del decentramento fiscale e di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali sarà approvato un apposito provvedimento legislativo che disciplinerà l'autonomia da parte di tali enti nella gestione delle proprie disponibilità finanziarie».

11.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere la seguente lettera:

“o) alla definizione di specifici indicatori, sensibili agli aspetti ambientali, all'interno di una contabilità satellite, complementare a quella attuale. In questo ambito sono individuati gli opportuni raccordi con il bilancio dello Stato, al fine della redazione di un bilancio ambientale, parallelo a quello vigente».

11.0.3

RIPAMONTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

(Soppressione di duplicazioni di spese nel bilancio dello Stato)

1. È istituita una commissione composta da tre membri nominati uno dal presidente del Senato, uno dal presidente della Camera dei deputati e uno dal presidente della Corte costituzionale, con il compito di verificare la effettiva e durevole esigenza di mantenere in bilancio le somme stanziare nei capitoli di spesa discrezionale, di proporre modifi-

che alla legislazione vigente con effetti di spesa, valutandone la reale rispondenza alle necessità, di verificare la congruità delle spese stanziare rispetto alle finalità che si intendono perseguire e di individuare le duplicazioni di spese destinate ai medesimi soggetti e per le stesse finalità a carico dei bilanci di Stato, regioni ed enti territoriali e locali.

2. La commissione può richiedere dati e notizie alle amministrazioni interessate, agli enti ed istituti previdenziali e alle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché ai soggetti privati destinatari di trasferimenti a carico di enti pubblici.

3. In ordine all'applicazione del comma 2 la commissione procede con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

4. La commissione conclude i propri lavori nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con una relazione, redatta in articoli, nella quale sono indicate e quantificate le spese da ridurre, che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le riduzioni di spesa definite nella relazione hanno efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che le spese in questione siano confermate con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri assunta su proposta del Ministro del tesoro.

5. In applicazione del presente articolo, nel triennio 1997-1999 devono essere assicurate economie nette di spesa non inferiori a lire 100.000 milioni nel 1997, 400.000 milioni nel 1998 e 1.000.000 milioni nel 1999 e a regime.

6. La commissione si avvale delle strutture della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I relativi oneri sono posti in parti eguali a carico dei rispettivi bilanci interni».

11.0.4

VEGAS, MUNGARI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

(Trasferimenti a carico del bilancio dello Stato)

1. Le leggi, i provvedimenti, le delibere e ogni altro atto recante erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni ad enti e soggetti privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti di impegno e delle rate di ammortamento di mutui, non possono prevedere spese a carico dei bilanci dei rispettivi enti per un periodo superiore ai tre anni.

2. Le leggi che prevedono spese di natura corrente, ad eccezione di stipendi e pensioni, cessano di avere effetti al termine del secondo esercizio successivo alla loro approvazione. I finanziamenti in atto alla data di approvazione della presente legge sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. Le leggi e le delibere di spesa emanate da regioni, province, comunità montane e comuni cessano di aver effetti a decorrere dal 1° luglio 1997 nel caso in cui tali enti non procedano ad una revisione di tutte le leggi e le delibere assunte a decorrere dal 1° gennaio 1970 e con effetti nei rispettivi bilanci nell'esercizio 1997 ed alla conferma delle medesime con le stesse procedure necessarie per l'adozione del relativo atto.

11.0.6

VEGAS, MUNGARI

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

37ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE REFERENTE*

(605) CAMO ed altri. - *Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati*

(683) CASTELLANI Pierluigi. - *Nuovi criteri di valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra*

(1098) VALLETTA. - *Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità*

(1153) VEGAS ed altri. - *Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti*

(1361) BEDIN ed altri. - *Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti*

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo il senatore CADDEO, il quale ricorda che le proposte presentate - in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti - traggono spunto dal fatto che la legge finanziaria per il 1996 ha stanziato 34 miliardi per il triennio 1996-1998 per il miglioramento dei trattamenti pensionistici di guerra. Si è trattato di un segnale di attenzione verso una categoria che al 31 dicembre 1995 comprendeva ben 549.764 unità, 15.812 dei quali sono grandi invalidi di guerra e 19.184 loro superstiti.

La materia delle pensioni di guerra è regolata dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, contenute nel D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che è stato successivamente aggiornato ed integrato, con altri provvedimenti, da ultimo dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422.

Si tratta di una normativa complessa ed articolata che definisce i soggetti che hanno diritto alle pensioni di guerra (compresi i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani; i diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati) nonché le varie categorie di pensioni, assegni, ed infine gli assegni per decorazione al valor militare.

I trattamenti economici relativi, definiti in tabelle allegate alla legge, sono stati aggiornati al 1° gennaio 1996 per un importo pari al 2,5 per cento.

Il relatore si sofferma, quindi ad illustrare analiticamente il contenuto delle tabelle, in riferimento sia alle varie tipologie di grande invalidità e dei connessi trattamenti economici, sia in riferimento ad invalidità di seconda categoria. Il quadro molto complesso ed articolato, a suo giudizio, richiede una valutazione attenta ed approfondita che deve tener conto della discussione che si è sviluppata negli ultimi anni e nella precedente legislatura.

Passando ad esaminare le proposte di legge in titolo, il relatore fa presente che il disegno di legge n. 605, di iniziativa del senatore Camo, prevede la creazione delle categorie di superinvalidità per cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata dall'amputazione degli arti inferiori e superiori a cui si dovrebbe corrispondere un assegno annuo di superinvalidità di 87 milioni contro gli attuali 25.845.783.

Con l'articolo 2, si aggiungerebbe anche l'assegno di superinvalidità di 34.285.953 ed il raddoppio dell'indennità di accompagnamento che attualmente è di 25.845.787. Inoltre, con l'articolo 4 si raddoppia anche l'assegno per cumulo di infermità che oggi è di 34.285.953. L'articolo 5 prevede la corresponsione anche della 14ª mensilità degli assegni loro spettanti. L'articolo 6, inoltre, è finalizzato a corrispondere alle vedove dei grandi invalidi, in aggiunta a quanto loro spetta ora, un assegno supplementare pari all'80 per cento degli assegni di cui usufruiva il grande invalido. Mentre agli orfani dovrebbe essere corrisposto, dal 1° gennaio 1994, un assegno pari al 40 per cento di quanto spettante al grande invalido. L'articolo 7, infine, dello stesso disegno di legge, intende inserire nella tabella degli assegni di superinvalidità una serie di infermità (sordità bilaterale non inferiore al 80 per cento) rivalutate in quanto si accompagnino ad altre superinvalidità (ciechi assoluti e perdita delle due mani). La copertura necessaria per tutti gli interventi previsti appare, ad una prima verifica molto più onerosa di quanto non venga indicato nel disegno di legge.

Anche il disegno di legge del senatore Vegas ed altri interviene sugli assegni di superinvalidità, prevedendo all'articolo 1, che, a partire dal 1 gennaio 1997, l'importo dell'assegno di superinvalidità previsto nella tabella E, sia aumentato del 2 per cento. L'articolo 2 prevede che i grandi invalidi di guerra con due superinvalidità costituite da cecità bilaterale e amputazione di un arto e gli amputati di quattro arti possano ottenere un ulteriore assegno integrativo. Si prevede all'articolo 3, un assegno supplementare per le vedove, d'importo pari al 55 per cento dell'assegno di superinvalidità, mentre l'articolo 4 prevede che la menomazione dell'udito di oltre l'80 per cento, accompagnato alla perdita degli occhi e delle due mani o alla perdita dei quattro arti, dia diritto agli assegni di superinvalidità.

La proposta del senatore Bedin ed altri prevede invece l'aumento del 20 per cento degli assegni di superinvalidità per i ciechi assoluti, mentre gli assegni di integrazione verrebbero aumentati del 15 per cento per i ciechi che abbiano perso un arto. Le vedove invece dovrebbero godere, dal 1° gennaio 1997, del 5 per cento d'aumento dell'assegno supplementare. Inoltre, la sordità oltre l'80 per cento, accompagnata alla ce-

cità dovrebbe essere considerata superinvalidità. Infine, l'assegno di superinvalidità, dal 1° gennaio 1997, dovrebbe essere aumentato del 2 per cento.

Di tenore simile è il disegno di legge del senatore Valletta.

La proposta del senatore Castellani presenta invece una interpretazione autentica di una norma del testo unico, introducendo l'obbligo di valutazione sia delle infermità derivanti dalle terapie eseguite per la cura delle invalidità di guerra sia di quelle insorte successivamente sullo stesso organo o in organi co-funzionali ai fini dell'applicazione delle tabelle A, B ed E.

Le cinque proposte di legge - continua l'oratore - comportano riflessi non trascurabili sulla finanza pubblica, e quindi emerge in primo piano l'esigenza di contemperare le aspettative dei soggetti interessati con i vincoli di bilancio esistenti. Occorre tener conto, inoltre, della diffusa consapevolezza di procedere ad un riordino complessivo, normativo e finanziario, della legislazione pensionistica; spinte settoriali, pur comprensibili, devono infatti tener conto del complesso dei problemi.

Non si può non tener conto, in questa prospettiva di riforma, di un'azione di riequilibrio dei vari trattamenti di invalidità, se è vero che la pensione base di un invalido di prima categoria, che ha perso il 100 per cento della propria integrità fisica, è fissato in poco più di 700.000 mensili e che molte delle mutilazioni ed infermità previste nelle tabelle A ed E sono fino ad oggi sottovalutate e meriterebbe una riclassificazione seguendo le più recenti acquisizioni mediche.

La stessa attuale valutazione dei cumuli delle invalidità viene molto spesso messa in discussione con richiesta di riclassificazione.

A giudizio del relatore, appare pregiudiziale richiedere al Governo una più precisa quantificazione delle proposte ed una sua valutazione coerente anche con una visione moderna dello stato sociale. Tali informative possono essere acquisite dopo la costituzione di un comitato ristretto che analizzi meglio tutte le problematiche e le proposte in argomento, procedendo, se lo si ritiene utile, alle audizioni dei soggetti interessati.

Il presidente ANGIUS ritiene che la Commissione possa accogliere la proposta di costituire un comitato ristretto, nella cui sede si potranno svolgere anche eventuali audizioni dei rappresentanti delle categorie interessate.

Convenendo unanimemente la Commissione sulla proposta di costituire un comitato ristretto, il Presidente invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire al più presto le designazioni dei componenti dello stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

40ª Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07ª, 0018º)*

Il presidente OSSICINI dà conto del calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana, da lui predisposto tenendo conto del nuovo calendario dell'Assemblea e delle previste riunioni dei Comitati ristretti per la riforma della Biennale di Venezia e per la riforma dei concorsi universitari, nonché delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza dedicate alle audizioni sul commercio dei beni culturali e sulla salvaguardia della Torre di Pisa.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1612) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore CORTIANA ricorda che l'emanazione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 dicembre 1995, sul cosiddetto caso Bosman, che ha procurato problemi gravissimi alle società sportive professionistiche. Il decreto-legge, pertanto, reca disposizioni sul bilancio di tali società volte a risolvere senza traumi la situazione prodottasi. Per connessione, poi, l'articolo 1 del decreto prevede un premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società

o associazione sportiva presso la quale l'atleta abbia svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Il Governo e la Camera dei deputati hanno colto poi l'occasione per introdurre altre disposizioni su cui vi era ampio consenso: cita in particolare l'obbligo, imposto alle società sportive professionistiche, di riservare non meno del 10 per cento degli utili a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva. Altre norme, infine, sono volte a prevenire potenziali contrasti fra la giustizia ordinaria e quella sportiva.

Il sottosegretario Carla ROCCHI interviene per segnalare il clima di costruttivo confronto che ha caratterizzato il dibattito alla Camera dei deputati, con il contributo di tutti i Gruppi.

Si apre il dibattito.

Il presidente OSSICINI, preso atto della mancanza di interventi, sottolinea l'importanza peculiare del provvedimento in discussione, volto a sanare una situazione realmente drammatica: prescindendo infatti da ogni altra valutazione di ordine generale sui problemi dello sport, è un fatto che una crisi delle società professionistiche del calcio avrebbe ripercussioni gravissime, coinvolgendo migliaia di persone e compromettendo i meccanismi di finanziamento dello sport. Non a caso, infatti, il disegno di legge di conversione e i relativi emendamenti sono stati approvati dalla Camera dei deputati dopo un attento dibattito e con amplissimo consenso. Nel raccomandare quindi una sollecita approvazione del testo (già calendarizzato per la seduta dell'Assemblea di mercoledì prossimo), fa presente tuttavia che la sua votazione deve essere rinviata alla prossima seduta, stante la mancanza dei prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1032) *Norme sulla circolazione dei beni culturali*

(53) *BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore BRIENZA ricorda che il disegno di legge n. 53, d'iniziativa della senatrice Bucciarelli e di altri senatori, riproduce puntualmente il testo che fu approvato, lo scorso 22 marzo 1995, dalla Commissione in sede deliberante, pressochè all'unanimità, ma che decadde con la conclusione della XII legislatura. Quel testo, a sua volta, rispecchiava un disegno di legge che, dopo ampio e approfondito dibattito, sempre la 7^a Commissione del Senato aveva approvato nella XI legislatura, unificando una proposta del ministro Ronchey con altre d'iniziativa parlamentare, con l'obiettivo di dare finalmente attuazione anche in Italia alla direttiva 93/7/CEE e ai due connessi regolamenti sulla circolazione dei beni culturali. Va oggi lamentato che, nonostante il convergente impegno del Governo e del Senato, l'Italia sia l'unico membro dell'Unione europea a non aver ancora recepito quella direttiva, lasciando così un peri-

coloso vuoto in una delicata materia, a più di tre anni dalla caduta di ogni controllo ai confini intracomunitari. Il testo della senatrice Bucciarelli consta di un capo I - dedicato alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità e al recepimento della direttiva - di un capo II - recante le norme di esecuzione del regolamento CEE n.3911/92 - di un capo III - con le norme attuative comuni - e di un capo IV, recante le modificazioni alla legge n. 1089 del 1939. Il relatore sottolinea quindi positivamente alcuni aspetti qualificanti del testo in esame: in particolare l'adozione di una nozione di beni culturali - ai fini della restituzione da parte dell'Italia al Paese d'origine - che è la nozione più ampia possibile, in quanto riconosce come bene culturale tutto ciò che il Paese d'origine qualifica come tale, oppure le più stringenti norme per colpire l'esportazione illecita.

Il relatore giudica quindi inspiegabile che, oltre due mesi dopo la presentazione del disegno di legge n. 53, il Governo abbia presentato a sua volta un autonomo disegno di legge (n. 1032), assolutamente identico al primo con la sola eccezione della clausola di copertura finanziaria. Ritiene pertanto - in conclusione - che la Commissione debba approvare il testo del disegno di legge n. 53, quanto meno in segno di riconoscimento dell'impegno profuso dal Senato nelle due precedenti legislature, accogliendo eventualmente - del testo del Governo - la sola clausola di copertura finanziaria.

Dopo che il sottosegretario Carla ROCCHI ha giustificato l'operato del Governo in nome dell'esigenza di individuare una nuova copertura finanziaria, il presidente OSSICINI dichiara che senz'altro la Commissione adotterà quale riferimento il testo del disegno di legge n. 53, indi - su richiesta della senatrice BUCCIARELLI, per la quale va verificato se non occorra qualche aggiornamento al testo - propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 11 novembre alle ore 20.

La Commissione conviene e il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

40ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di Idrocarburi

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Esame e rinvio)
(R144 003, C10ª, 0001ª)

Il relatore MICELE si sofferma preliminarmente sulla vigente disciplina della prospezione, della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi, nonché sui contenuti della direttiva 94/22/CEE che lo schema di decreto in esame intende attuare. Dopo aver dato conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega conferita al Governo dalla legge comunitaria per il 1994, illustra dettagliatamente il testo normativo, soffermandosi in particolare sull'articolo 18 (che ridetermina i canoni per unità di superficie dei titoli minerali); sull'articolo 19 (che ridefinisce le aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato); sull'articolo 20 (che estende a tutte le regioni a statuto ordinario il beneficio del terzo delle *royalties*), sugli articoli 21 e 22 (concernenti rispettivamente la destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e di quelle relative ai giacimenti nel mare territoriale); sugli articoli da 23 a 32 (concernenti la cessazione dei regimi di esclusiva a favore dell'ENI).

Rilevato che il testo appare conforme alla direttiva e rispondente ai principi della delega, preannuncia che intende proporre alla Commissione l'espressione di un parere favorevole con osservazioni. Occorrerà innanzitutto prospettare una diversa soluzione normativa al problema della partecipazione degli enti territoriali al gettito proveniente dal paga-

mento delle *royalties* dovute per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi e in secondo luogo rilevare che, con il testo in esame, non si va oltre una razionalizzazione dei procedimenti vigenti che, per la loro completa disciplina, restano ancora legati a fonti normative troppo numerose e non sufficientemente coordinate. A questo proposito il relatore intende proporre alla Commissione di segnalare al Governo la necessità di esercitare al più presto la delega a emanare un testo unico sulla materia conferitagli con l'articolo 8 della legge n. 52 del 1996.

Un ulteriore problema è rappresentato dalla necessità di assicurare una informazione adeguata alle regioni a statuto ordinario sui procedimenti di rilascio delle concessioni, prevedendo che gli atti e i documenti che le imprese sono tenute a presentare siano trasmessi in copia alla regione o provincia autonoma interessata e che alla stessa trasmissione si proceda per i provvedimenti conclusivi assunti dall'amministrazione competente. Inoltre, con la nuova disciplina sulle *royalties*, che vede incrementarsi la partecipazione delle regioni al loro gettito, si fa viva l'esigenza di una prevedibilità di tali introiti per preordinarne un impiego programmato. Sembra perciò indispensabile prevedere che il Ministero dell'industria, destinatario dei programmi di coltivazione da parte delle imprese concessionarie, predisponga periodicamente una relazione previsionale sull'entità, a base regionale, di tali programmi. Il relatore effettua poi un'osservazione puntuale con riferimento alla formulazione dell'articolo 14 e in particolare alle disposizioni del comma 5. Nell'elenca i motivi in base ai quali possono applicarsi condizioni alle modalità di esercizio delle attività permesse o concesse, detto comma considera fra gli altri quelli attinenti alla «tutela delle aree protette, nonché al ripristino dei luoghi quando cessa l'attività», mentre le disposizioni immediatamente successive appaiono disciplinare con qualche eccesso di formulazione le garanzie riconosciute alle imprese per l'esercizio autonomo della loro attività. Essendoci già nel comma 5 l'elenco tassativo dei motivi per i quali possono essere fissate condizioni alle imprese, il testo successivo può essere a parere del relatore opportunamente sfolto di previsioni ridondanti.

Passa poi a segnalare alcuni aggiustamenti tecnici a suo parere da apportare al testo che non ne modificano l'impianto, osservando innanzitutto come uno dei punti centrali dello schema di decreto in esame sia quello relativo alla determinazione delle aliquote di prodotto della coltivazione e criteri per la loro destinazione. La disciplina proposta è ispirata a tre criteri: uniformità nell'assegnazione delle *royalties* alle regioni a statuto ordinario; partecipazione dei comuni nel cui territorio si effettua la coltivazione e l'estrazione degli idrocarburi; garanzia dell'invarianza del gettito dello Stato. Su questa base, intervenendo anche l'apporto nuovo della zona ENI già esistente, si viene a prevedere un gettito significativo, malgrado una generalizzata riduzione delle aliquote, dalla quale resta esclusa solo la estrazione di gas in mare. A parziale revisione di questo schema si potrebbe, secondo il relatore, cogliere l'occasione della ridefinizione della disciplina delle aliquote per ispirarla a criteri ed esigenze di programmazione dello sviluppo equilibrato del territorio, garantendo non solo l'invarianza del gettito previsto a favore dello Stato, ma anche una

base significativa di «entrate proprie» per tutte le regioni, e in particolare per quelle che si trovano a fronteggiare problemi di sviluppo.

Quanto agli obiettivi di gettito, occorre tener conto che esso dipende da due variabili principali: il prezzo base di fatturazione del prodotto e il livello delle aliquote. Quanto al primo, quello adottato dall'ipotesi governativa è molto elevato ed è sicuramente influenzato dall'attuale tensione esistente sul mercato petrolifero per la radicalizzazione della situazione politica in Medio Oriente; la situazione può quindi cambiare, e far oscillare il prezzo al ribasso. Non sembra prudente perciò abbassare la linea delle aliquote rispetto a quanto già fissato negli articoli 33 e 66 della legge n. 613 del 1967, salvo aumentare di due punti la vecchia aliquota per la produzione di gas in mare: si potrebbe pertanto ipotizzare una conferma dell'aliquota del 9 per cento per le coltivazioni di terra e dell'8 per cento per le produzioni di olio in mare e un aumento dal 5 al 7 per cento per le produzioni di gas in mare, come previsto dal Governo nello schema di decreto. La nuova disciplina delle aliquote potrebbe, a suo parere, essere impostata lasciando inalterato il regime attuale per le regioni a statuto speciale, fatto salvo l'allineamento delle aliquote che la regione Sicilia deve comunque realizzare con propria legge e confermando la partecipazione al gettito delle regioni a statuto ordinario, determinandola nell'80 per cento per le regioni incluse nell'obiettivo 1 della disciplina per le aree depresse e nel 60 per cento per le altre regioni. Applicando le aliquote complessive indicate si conseguirebbe un introito totale di oltre 233 miliardi su base annua, tale da garantire allo Stato un gettito di 130 miliardi, pari a quello assicurato dal regime oggi vigente, nel rispetto, quindi, della prescrizione contenuta nella legge di delega, di invarianza del gettito a favore dello Stato.

Venendo a considerare il sistema dell'esonero dal pagamento delle aliquote in presenza di investimenti nella ricerca, il relatore rileva come si sia venuta a determinare una situazione amministrativa di particolare indeterminatezza; va considerata perciò favorevolmente, e semmai rafforzata, l'impostazione dello schema di decreto che mira ad una semplificazione degli accertamenti e ad un'accelerazione delle riscossioni, da realizzarsi al meglio sia in riferimento alle contabilizzazioni delle annualità pregresse sia con riguardo alle procedure a regime decorrenti dal 1997. Infine, l'azione in corso in direzione della semplificazione dei procedimenti e dell'alleggerimento dei costi della pubblica amministrazione induce a perseguire tali obiettivi anche nel contesto dello schema di decreto in esame: in particolare si profila la possibilità di evitare l'istituzione della Commissione prevista dall'articolo 18, comma 7, e chiamata a svolgere compiti di non particolare complessità che possono ben essere assolti dall'amministrazione competente. Quanto poi al Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, del quale l'articolo 36 dello schema già prevede una riduzione dei componenti, egli crede che la sua composizione possa essere ulteriormente snellita.

Rendendosi opportuno un momento di riflessione sull'ampia e dettagliata relazione svolta, il presidente CAPONI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

54ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva in tema di sicurezza e igiene del lavoro**
(R048 000, C11ª, 0001°)

Il presidente SMURAGLIA informa la Commissione che, nella seduta di martedì scorso, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha accolto all'unanimità la sua proposta di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a condurre una indagine conoscitiva in tema di sicurezza e igiene del lavoro, indagine per la quale egli ha nel frattempo predisposto un programma di massima il cui testo mette a disposizione dei Commissari. Si tratta in sostanza, precisa il Presidente, di raccogliere dati completi e disaggregati sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e da lavoro; di verificare il funzionamento e l'adeguatezza degli organi di sorveglianza e vigilanza delle Usl e degli Ispettorati del lavoro; di accertare lo stato dei rapporti e delle forme di collaborazione o di interferenza tra i vari organi di sorveglianza e controllo; di valutare il quadro complessivo della normativa vigente, in riferimento anche al recepimento nell'ordinamento interno di numerose direttive comunitarie sulla materia; di riscontrare la funzionalità e l'efficacia del sistema di prescrizioni introdotto dal decreto legislativo n. 758 del 1994; di aggiornare i dati, gli accertamenti di fatto e le valutazioni contenute nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende presieduta nella X Legislatura dal senatore Lama; di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione circa l'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 con specifico riferimento alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle varie zone d'Italia e ai sistemi di formazione degli addetti alla sicurezza, concretamente posti in essere. L'indagine potrà essere effettuata cercando di ottenere la maggior

parte di dati e di informazioni da parte di organismi pubblici e privati mediante richiesta scritta, mentre altri dati potranno essere acquisiti per mezzo di specifiche audizioni, come previsto dall'articolo 48, comma 5, del Regolamento, in particolare quelle dei Ministri della sanità e del lavoro e di tutte le Organizzazioni competenti ed interessate al problema; la Commissione potrà infine effettuare sopralluoghi ove occorrerà acquisire sul posto elementi particolarmente significativi ai fini dell'indagine: fin d'ora è possibile valutare l'utilità di effettuare visite dirette in località, come Ravenna e Genova, dove negli ultimi anni si sono verificati incidenti particolarmente gravi e sembra poi opportuno programmare altri due sopralluoghi in una fabbrica a tecnologia avanzata, come ad esempio quella della Fiat di Melfi completamente robotizzata, e in una fabbrica di tipo invece tradizionale.

Il senatore DUVA esprime la sua piena e convinta adesione all'iniziativa e dichiara anche di condividere la struttura del programma delineata dal Presidente, suggerendo peraltro alcune integrazioni: sarebbe opportuno raccogliere dati sugli infortuni non solo nazionali, ma relativi anche a realtà industriali omogenee a quella italiana, in maniera da poter condurre analisi comparate in ambito europeo; si dovrebbe poi fare riferimento alla opportunità di riscontrare gli effetti specifici prodotti da alcune direttive di recente recepite nell'ordinamento italiano, come quella relativa alla segnaletica di sicurezza nei cantieri; in relazione infine al rapporto tra numero di infortuni e assetti specifici di alcuni settori produttivi, come ad esempio l'edilizia, le costruzioni marittime e alcuni comparti dei lavori pubblici, sarebbe opportuno ascoltare non solo i Ministri del lavoro e della sanità, ma anche titolari di altri Dicasteri e comunque responsabili di altri settori.

Il senatore MANZI dichiara di condividere senz'altro la proposta formulata dal Presidente, segnalando inoltre il problema generale della effettiva vigilanza da parte degli ispettori del lavoro nei confronti delle aziende di minori dimensioni e riferendo una vicenda - che esemplifica peraltro il problema anch'esso di carattere generale dei rapporti tra Usl e aziende in tema di sicurezza - verificatasi soltanto un mese fa alla Fiat Mirafiori dove, di notte, sono accaduti due incidenti a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, il secondo dei quali conclusosi tragicamente, e potendo l'intero stabilimento disporre di una sola autoambulanza di proprietà dell'azienda.

Il senatore MONTAGNINO, nel dichiarare la propria adesione alla proposta del Presidente, propone di far riferimento, nel programma di massima, anche a quelle situazioni produttive, come gli insediamenti petrolchimici, dove sono da tenere sotto controllo l'impatto ambientale delle produzioni, nonché la salute non soltanto dei lavoratori, ma della intera comunità circostante.

Anche il senatore BATTAFARANO dichiara di condividere la proposta e il programma, proponendo peraltro di inserire tra le località produttive da visitare anche l'azienda Ilva di Taranto, la più grande realtà

produttiva meridionale dove anche la Commissione Lama effettuò un sopralluogo.

Il senatore BONATESTA chiede se si pensa di limitare l'indagine agli incidenti sul lavoro che avvengono esclusivamente nei cantieri o nelle aziende in genere, comprese quelle artigiane.

Il presidente SMURAGLIA, fatto presente al senatore Bonatesta che l'indagine verterà sulla sicurezza e sulla igiene del lavoro in riferimento a tutte le realtà produttive, dichiara di accogliere tutte le osservazioni formulate dai senatori, che andranno ad integrare pertanto il programma di massima della indagine conoscitiva.

La Commissione, all'unanimità, conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 92/85 CEE, concernente Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere o in periodo di allattamento (n. 37)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C11ª, 0003º)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 5 novembre 1996.

Il relatore MULAS aggiorna la Commissione sugli sviluppi del confronto con le parti sociali proseguito questa mattina con un incontro presso il Ministero del lavoro, mettendo in rilievo alcune delle più importanti indicazioni emerse; in particolare tutti i partecipanti hanno sottolineato che il problema del lavoro notturno delle gestanti sembra nei fatti, e nell'ambito di una contrattazione a livello locale più avanzata rispetto alla normativa in esame, già risolto, nel senso che tutte le richieste di astensione dai lavori notturni sono state senza discussione accolte, e sembrerebbe perciò possibile, non essendo vincolante il recepimento della norma peggiorativa, mantenere la più favorevole legislazione nazionale. Si riserva comunque, dopo aver esaminato la documentazione che gli dovrebbe pervenire entro lunedì prossimo, di proporre uno schema di parere favorevole con osservazioni nel corso della prossima seduta.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che il parere dovrà essere formulato dalla Commissione non più tardi della prossima settimana e osserva, come ipotesi di lavoro, che si potrebbe lasciare impregiudicata la questione non semplice del lavoro notturno in generale, per limitarsi alle osservazioni relative al lavoro notturno delle gestanti, proponendo casomai di estendere a questo caso specifico la previsione normativa contenuta nell'articolo 5 della legge n. 903 del 1977.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 92/91/CEE, del Consiglio, del 3 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e direttiva 92/104/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. 36)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C11ª, 0004º)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 novembre 1996.

Il presidente SMURAGLIA segnala alcuni dei punti sui quali potrebbe concentrarsi la discussione. Ritiene non infondato il rilievo avanzato da parte sindacale circa l'inopportunità di riferirsi ai decreti legislativi nn. 493 e 494 del 1996, come si fa nelle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 107; la riunione periodica prevista dal comma 1 dell'articolo 8 potrebbe più opportunamente prevedersi per tutti i luoghi di lavoro, anche per quelli con meno di 15 addetti; l'articolo 15 sembra limitativo in ordine alla sorveglianza sanitaria rispetto a quanto previsto in materia dai decreti legislativi nn. 626 del 1994 e 242 del 1996 che ne prescrivono comunque l'obbligo; gli articoli 25, 26, 27 e 28 si riferiscono esclusivamente agli infortuni, mentre il riferimento dovrebbe essere esteso anche alle malattie; si dovrebbe chiarire come l'intervento degli ispettorati alle miniere si raccordi con le competenze delle Usl e degli ispettorati del lavoro; potrebbe essere meglio definito l'elenco dei contenuti del documento di valutazione del rischio, così come lo scambio di dati tra Inail e IspeSl. Rileva infine, in relazione ai documenti delle parti sociali fatti pervenire dal sottosegretario Gasparrini, che il decreto legislativo n. 626 fornisce già una definizione di datore di lavoro e non sembra dunque utile moltiplicare nel tessuto normativo definizioni che potrebbero rivelarsi inutili o dannose, mentre andrebbe approfondita l'ipotesi di inserire nel testo le intese già raggiunte con le parti sociali al posto dei numerosi rinvii a successivi interventi normativi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0024º)

Il senatore BONATESTA afferma di aver già avuto modo di osservare nella seduta di ieri un comportamento da parte di alcuni senatori che si è ripetuto anche oggi e che a suo giudizio è censurabile: alcuni senatori infatti, dopo aver apposto la loro firma sull'apposito foglio si sono allontanati per raggiungere altre Commissioni e per apporre presumibilmente la loro firma anche in quelle altre sedi.

Il presidente SMURAGLIA prende atto della osservazione del senatore Bonatesta, non riscontrando peraltro alcuna irregolarità nei com-

portamenti da lui segnalati e facendo presente che il comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento prescrive al Presidente l'obbligo di riscontrare la presenza del numero legale all'inizio della seduta e, qualora un senatore lo richieda, prima di ogni deliberazione.

Il senatore MUNDI fa presente che, proprio nella giornata di ieri, gli è capitato di partecipare ad una seduta della Giunta per il Regolamento mentre era in corso una seduta dell'Assemblea, sicchè la sua presenza in due sedute che si svolgevano contemporaneamente era attestata da due differenti fogli-firma.

Il senatore DUVA osserva che il comportamento segnalato dal senatore Bonatesta non comporta la violazione di alcuna norma regolamentare e che più appropriatamente la sua pur fondata osservazione dovrebbe formare oggetto di una proposta di modifica del Regolamento.

Intervengono da ultimo il senatore MULAS, che ribadisce comunque la stranezza di certificazioni documentali che attestano la contemporanea presenza della stessa persona in sedi diverse, e il senatore MANZI il quale ribadisce, da parte sua, che i comportamenti in questione rientrano nelle previsioni regolamentari e nella prassi.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

41ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(65) NAPOLI Roberto ed altri. - *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule*

(238) DI ORIO ed altri. - *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il relatore DI ORIO interviene ad integrazione dell'illustrazione da lui svolta nella precedente seduta del testo elaborato dal comitato ristretto.

Egli fa presente di aver ricevuto numerose segnalazioni critiche su alcuni punti dell'articolato.

In particolare, un primo elemento di controversia riguarda il comma 2 dell'articolo 1 nel quale si stabiliscono i livelli di articolazione territoriale dell'attività di prelievo e di trapianto, prevedendosi, oltre ad un livello nazionale e ad un livello locale, un livello che può essere alternativamente regionale o interregionale.

La soluzione proposta ha incontrato, accanto a numerosi consensi, anche le critiche di chi vede in tale tipo di organizzazione un rischio per il mantenimento di bacini di utenza sufficientemente ampi. Anche la preferenza accordata al criterio di contiguità tra le regioni per la costituzione dei centri interregionali è stata da taluni criticata perchè in contrasto con la tendenziale volontarietà dell'associazione tra le regioni.

Vi sono poi state talune critiche al comma 4 dell'articolo 1 perchè la rappresentanza dei centri di riferimento regionali e interregionali

nella Consulta sui trapianti ivi prevista è sembrata eccessivamente esigua.

Ulteriori perplessità, infine, sono state sollevate da taluni in ordine all'articolo 7, relativo alle sedi autorizzate e alle modalità per le operazioni di trapianto.

Mentre infatti vi è un generale consenso sull'opportunità che i prelievi, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, possano essere effettuati in tutte le strutture accreditate dotate di reparti di rianimazione, molti ritengono che sia preferibile assicurare alle sole strutture pubbliche la possibilità di effettuare i trapianti.

Il relatore ritiene che tali perplessità potranno essere superate nel corso dell'esame dei singoli articoli ed auspica che venga sollecitamente concesso il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante richiesto nella seduta del 10 ottobre.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione sul testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Il senatore MARTELLI ritiene pretestuose le critiche formulate alla possibilità, prevista dal testo in esame, di costituire centri di riferimento regionali per i trapianti in alternativa ai centri interregionali. Egli osserva infatti che, se le esperienze di associazione interregionale realizzate negli scorsi anni risultano così positive come taluni sostengono, non c'è ragione perchè le regioni interessate non conservino tale modulo organizzativo; è peraltro ingiusto non riconoscere la possibilità di costituire una propria organizzazione a quelle regioni che lo ritengano preferibile.

Per quanto riguarda le critiche formulate sulla composizione della Consulta per i trapianti, egli ritiene, in linea di principio, che simili organi dovrebbero avere una composizione per quanto possibile snella. Tuttavia la critica circa un'insufficiente rappresentanza delle regioni non è infondata, in particolare per quanto riguarda quelle piccole regioni con ridotti bacini di utenza che non hanno materialmente la possibilità di creare centri di riferimento autonomi. Egli ritiene quindi che una soluzione possa essere quella di affidare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni l'individuazione di quattro o cinque regioni ammesse a partecipare alla Consulta, scegliendole a preferenza tra quelle più piccole.

Per quanto riguarda infine la questione relativa all'articolo 7, egli ritiene che, sulla base del sistema costruito dal decreto legislativo n. 502 del 1992, si deve riconoscere la perfetta equivalenza, a parità di dotazioni tecniche e professionali, fra tutte le strutture sanitarie accreditate, siano esse pubbliche o private.

Il senatore PAPINI condivide le critiche circa il criterio preferenziale di contiguità tra le regioni per la costituzione dei centri interregionali, in quanto contrario alla tendenziale volontarietà di tali associazioni.

Per quanto riguarda la partecipazione dei centri di riferimento alla Consulta dei trapianti, egli ritiene che tale questione debba essere risolta nel senso di assicurare la presenza dei soggetti coinvolti nelle valutazioni della Consulta stessa, stabilendo cioè che i rappresentanti dei centri

di riferimento interessati integrino di volta in volta la composizione dell'organo consultivo.

Il senatore CAMERINI invita la Commissione a non adottare un criterio ideologico nella scelta fra un sistema basato sui centri interregionali di riferimento ed uno che consenta anche la creazione di centri regionali. Ciò che è in questione, infatti, non è il rispetto del principio dell'autonomia regionale, ma l'identificazione di un criterio scientificamente ottimale per l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti, che deve essere individuato tenendo anche conto delle esperienze straniere.

Egli osserva quindi che occorre ribadire una netta differenza tra l'attività di raccolta degli organi, che deve essere per quanto possibile diffusa capillarmente sul territorio, e l'attività di distribuzione degli organi stessi che, in particolare per le tipologie di trapianto scientificamente più complesse, deve poter essere effettuata su un bacino di utenza abbastanza ampio in modo da poter ricercare per ciascun ricevente l'organo geneticamente e morfologicamente compatibile tra un sufficiente numero di donatori.

È proprio per soddisfare tale esigenza, ad esempio, che nel Regno Unito si è passati da un'organizzazione estremamente decentrata ad un'organizzazione articolata su sei regioni sanitarie, ciascuna con un unico centro di riferimento, con risultati che si possono definire oltremodo positivi.

Per quanto riguarda, infine, la questione se le strutture private accreditate possano essere ammesse ad effettuare trapianti, egli ritiene che tale problematica debba essere risolta secondo criteri di estremo rigore nell'individuazione delle dotazioni tecnologiche richieste per l'ammissione di una struttura sanitaria all'attività di trapianto.

Il senatore Roberto NAPOLI, dopo aver sottolineato l'opportunità di portare rapidamente avanti l'esame dei disegni di legge sulla manifestazione di volontà per il prelievo di organi che potrebbe portare anche elementi per riconsiderare taluni aspetti dell'impianto normativo in esame, si sofferma su talune questioni emerse dalla relazione del senatore Di Orio.

Per quanto concerne in particolare la composizione della Consulta, egli invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di sopprimere tale organo poichè l'esperienza insegna che tali strutture consultive collegiali raramente si dimostrano capaci di produrre contributi concreti e utili.

Invita poi la Commissione ad un'attenta riflessione sull'opportunità delle disposizioni previste dal comma 3 che fanno obbligo alle regioni di emanare piani regionali o interregionali di organizzazione dei trapianti; occorre considerare come in realtà molte regioni non abbiano emanato ancora il piano sanitario regionale e non appare saggio attribuire alle regioni un compito normativo che finirebbe per interferire con quelli attribuiti a livello centrale.

Suscita altresì perplessità la pletorica documentazione stabilita dal comma 4 per l'accertamento della morte, le modalità di manifestazioni della volontà e le operazioni di prelievo, che nella sua complessità potrebbe ostacolare il processo di informatizzazione dei dati.

Per quanto concerne l'articolo 6, relativo alle disposizioni riguardanti la salma, egli ritiene che debba essere specificato che l'obbligo previsto dal comma 3 per la struttura sanitaria di provvedere alle spese aggiuntive per il trasporto del feretro debba limitarsi al trasporto del feretro in Italia.

Infine esprime perplessità sulle norme che regolano il Centro Nazionale Trapianti, in particolare per quanto riguarda il rilievo attribuito all'Istituto Superiore di Sanità, presso il quale il Centro stesso è istituito e che fornisce il personale.

Il senatore DE ANNA, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva per gli elementi di innovazione presenti nel testo in esame, ritiene però che nel corso dell'esame degli articoli dovranno essere attentamente valutati alcuni aspetti che hanno suscitato critiche, anche da parte dell'associazione Nord Italia Transplant, in particolare per quanto riguarda il criterio della continuità territoriale nell'associazione tra regioni per la costituzione di centri interregionali e per quanto riguarda l'inopportunità dell'organo consultivo previsto dal comma 4 dell'articolo 1.

Il presidente CARELLA, in considerazione del prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12ª, 0017°)

Il senatore LAVAGNINI chiede di conoscere quali siano le previsioni del relatore in ordine alla trasmissione alla Commissione del testo unificato dei disegni di legge sulla manifestazione della volontà per i prelievi di organi.

Egli ricorda, infatti, che la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di favorire, per quanto possibile, un *iter* parallelo dei disegni di legge sulla manifestazione di volontà e di quelli sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti.

Il senatore DI ORIO, coordinatore del comitato ristretto incaricato di elaborare il testo unificato sulla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, fa presente che vi sono state alcune difficoltà nell'organizzazione delle audizioni previste dal comitato ristretto.

Egli ritiene comunque di poter portare il testo unificato in Commissione in tempi molto brevi.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

44ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CARCARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1602) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di mercoledì 6 novembre 1996. Si prosegue con la discussione generale.

Il senatore LASAGNA indica nella vicenda industriale dell'ILVA di Bagnoli la dimostrazione dei perniciosi effetti dell'approccio statalistico dell'economia, che ha espropriato la città di Napoli di un sito ambientalmente assai rilevante: occorre evitare, nel prosieguo della vicenda, che il decreto-legge su Bagnoli rappresenti una mera occasione per la ricapitalizzazione dell'IRI, quando nel 1994 intendimento dell'allora Governo era quello - ben diverso - di restituire ai napoletani un «polmone verde» attualmente messo in serio pericolo. Il testo del decreto-legge licenziato dalla Camera dei deputati, lascia spazio alla speculazione edilizia, consentendo l'alienazione del sito bonificato a terzi tra i quali, pare, sia già costituito un gruppo di otto istituti di credito: il gruppo di Forza Italia, invece, presenterà emendamenti allo scopo di garantire che il sito di Bagnoli ritorni ad essere proprietà inalienabile della regione, della provincia e del comune di Napoli, garantendone così la libera fruizione da parte della cittadinanza.

Il senatore CONTE, nel preannunciare voto favorevole, conviene con il relatore nel ravvisare nel decreto-legge un importante momento di cesura nella vicenda urbanistica ed industriale napoletana dell'ultimo secolo: la congruità delle misure proposte, rispetto ad un nuovo modello di sviluppo che valorizzi l'apparato produttivo di medio-piccole dimensioni, è dimostrata dalla recente inaugurazione a Bagnoli della «Città della scienza». Ciò rappresenta un momento di verifica dell'intento di recuperare il territorio degradato dall'elefantica presenza industriale del passato, condensando e temperando tematiche produttive, ambientalistiche e di valorizzazione della ricerca scientifica; quanto alla considerazione dell'*ex Eternit*, essa deriva proprio dalla volontà di prevenire disegni speculativi, rimettendosi alle scelte degli enti territoriali competenti sulla pianificazione urbanistica.

Il presidente CARCARINO, dichiarata chiusa la discussione generale, avverte che il sottosegretario Sales è chiamato alla Camera dei deputati per votazioni in corso; pur esprimendo il proprio rammarico, si dichiara certo che il rappresentante del Governo avrà modo di replicare agli intervenuti in discussione generale durante l'esame d'Assemblea.

Il sottosegretario SALES, nel ribadire le proprie scuse, si impegna nel senso preannunciato dal Presidente.

Il relatore CARCARINO replica agli intervenuti: la lunghezza dell'*iter* del provvedimento, più volte reiterato, non può far dimenticare che l'inserimento di Sesto San Giovanni, lungi dal derivare da prassi strumentali o da bilanciamenti impropri, fu richiesto dal gruppo della Lega al termine della scorsa legislatura; con tale richiesta convenne sia la Commissione che l'Assemblea del Senato, corrispondendo essa ad un'esigenza sorta dalla messa in cassa integrazione di 300 dipendenti del locale impianto siderurgico.

La bonifica di Bagnoli, quindi, costituisce il punto di partenza per una riconsiderazione delle necessità di recupero ambientale dei principali siti di deindustrializzazione esistenti in Italia: quanto alla scelta di iniziare da Bagnoli, essa dipese da ben quattro delibere del CIPE, tra le quali quella firmata dall'allora ministro Pagliarini, che evidentemente esprimeva istanze che ora il suo Gruppo non condivide. Anche la scelta di considerare l'arenile di Coroglio richiese un supplemento di copertura finanziaria, come è avvenuto per Sesto San Giovanni, ma in proposito il Governo ha ritenuto di non tirarsi indietro. Quanto agli interventi dei senatori Florino e Pontone, ricorda che la loro forza politica ha condiviso il provvedimento nelle passate reiterazioni, almeno fino a quando il senatore Florino ha rivestito la carica di presidente del consiglio comunale di Napoli. Ricorda altresì che il senatore Florino è stato con lui cofirmatario di un emendamento riferito al decreto-legge su Bagnoli n. 27, del gennaio 1996 dalla cui approvazione sono nate le «società partecipate di nuova costituzione» che egli oggi contesta. Al senatore Lasagna fa quindi presente che l'area da bonificare presenta oggettivi impedimenti, ivi compreso un indice di cubatura molto basso, alla proliferazione di interventi di speculazione edilizia, come risulta da atti deliberati dal consiglio comunale di Napoli. In conclusione, ribadisce l'interesse che

l'intervento dovrebbe rivestire per l'intero Paese, in quanto trattasi della prima sperimentazione di bonifica di una vastissima area.

Il presidente relatore CARCARINO fa quindi presente che il provvedimento è stato calendarizzato in Assemblea per la seduta di lunedì pomeriggio e che è stato fissato alle ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea. Propone pertanto, alla luce della materiale impossibilità di concludere i lavori in tempo utile per l'inizio dell'esame in Assemblea, che gli sia conferito mandato a riferire sulla mancata conclusione dei lavori da parte della Commissione.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore Carcarino nei termini testè proposti.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO
(R046 001, B65^a, 0001^o)

Il Comitato procede all'audizione del ministro dell'Interno, dottor Giorgio Napolitano sulle problematiche concernenti la periodica trasmissione di dati relativi alle utenze telefoniche Telecom e Telecom Italia Mobile al Centro Elaborazione Dati (CED) del Dipartimento di pubblica Sicurezza, sul quale il Comitato esercita i poteri di vigilanza e di controllo previsti dall'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Su proposta del Presidente Frattini, il Comitato accoglie la richiesta del ministro Napolitano di consentire la presenza all'audizione, considerati i rilevanti aspetti tecnici dell'argomento in discussione, del Capo della polizia, dottor Fernando Masone.

Dopo una breve introduzione del Presidente Frattini ed una relazione del ministro Napolitano, lo stesso ministro ed il dottor Masone rispondono a quesiti posti dai componenti del Comitato in relazione alla situazione determinatasi ed ai problemi sorti, a seguito della privatizzazione della Telecom, nell'interpretazione e nell'applicazione ai rapporti tra quella società ed il CED del ministero dell'Interno delle norme della legge n. 121 del 1981 che disciplinano l'acquisizione di informazioni e dati da parte dello stesso CED, limitandola alle notizie provenienti dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

9ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª Commissione:

(328) COVIELLO. - *Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);*

(461) FUMAGALLI CARULLI. - *Disposizioni sull'internazionalizzazione dell'impresе italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero;*

(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

(1196) VENTUCCI ed altri. - *Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero;*

(1402) WILDE e LAGO. - *Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero: parere favorevole con osservazioni;*

alla 12ª Commissione:

(1178) PARDINI ed altri. - *Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993: rinvio dell'emissione del parere.*